

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

(Ricorsi nn. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02)

SENTENZA

STRASBURGO

20 marzo 2008

Questa sentenza può subire ritocchi di forma

Nel caso Budayeva e altri c. Russia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta di

Christos Rozakis, *Presidente*,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyeu,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, *giudici*,

e Søren Nielsen, *giureconsulto*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 28 Febbraio 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata nella data menzionata

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da cinque ricorsi (nn. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02) contro la Federazione Russa presentati dinanzi alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da sei cittadini russi, dalla signora Khalimat Khuseyevna Budayeva e dalla signora Fatima Khuseynovna Atmurzayeva il 15 marzo 2002, dalla signora Raya Meliyevna Shogenova il 10 aprile 2002, dalla signora Nina Nikolayevna Khakhlova il 18 febbraio 2002 e dal signor Andrey Aleksandrovich Shishkin e dalla signora Irina Ilyinichna Shishkina il 9 marzo 2002 ("i ricorrenti").

2. I ricorrenti, a cui è stato concesso il gratuito patrocinio, erano rappresentati dal signor Dzagashtov, avvocato del foro di Nalchik, dal signor Manov, avvocato del foro di Mosca e dal signor Serdyukov, avvocato del foro di Pyatigorsk. Il Governo russo ("il Governo") era inizialmente rappresentato dal signor P. Laptev, ex rappresentante della Federazione Russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo e, successivamente, dall'attuale rappresentante, la signora V. Milinchuk.

3. Basandosi sugli articoli 2, 8 e 13 della Convenzione e sull'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, i ricorrenti sostengono che le autorità nazionali si sono rese responsabili della morte del signor Budayev, di aver messo a rischio la loro vita, nonché della distruzione della loro proprietà, in conseguenza dell'omesso intervento volto a limitare le conseguenze di una frana di fango avvenuta a Tynauz tra il 18 e il 25 luglio 2000. Essi lamentano inoltre di non aver potuto beneficiare di alcun rimedio interno effettivo.

4. La Camera ha deciso di riunire i procedimenti relativi ai suddetti ricorsi (regola 42 § 1).

5. A mezzo della decisione del 5 aprile 2007 la Corte ha dichiarato i ricorsi ammissibili.

6. I ricorrenti e il Governo hanno entrambi presentato delle osservazioni scritte ulteriori (Regola 59 § 1).

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

7. La prima ricorrente (ricorso n. 15339/02), la signora Khalimat Khuseyevna Budayeva, è nata nel 1961 e vive a Tyrnauz, nel distretto di Elbrus della Repubblica di Kabardino-Balkariya (KBR), Russia (la prima ricorrente).

8. La seconda ricorrente (ricorso n. 21166/02), la signora Fatima Khuseynovna Atmurzayeva, è nata nel 1963 e vive in Tyrnauz (la seconda ricorrente).

9. La terza ricorrente (ricorso n. 20058/02), la signora Raya Meliyevna Shogenova, è nata nel 1953 e vive a Nalchik nella KBR (la terza ricorrente).

10. La quarta ricorrente (ricorso n. 11673/02), la signora Nina Nikolayevna Khakhlova, è nata nel 1955 e vive a Tyrnauz (la quarta ricorrente).

11. I ricorrenti che hanno presentato il quinto ricorso (n. 15343/02), il signor Andrey Aleksandrovich Shishkin e la signora Irina Ilyinichna Shishkina, sono nati rispettivamente nel 1958 e nel 1955 e vivono a Tyrnauz (il quinto e la sesta ricorrente).

12. Le parti sono parzialmente in disaccordo circa l'esatto svolgimento dei fatti. Le loro versioni sulle circostanze nelle quali si è prodotta la frana di fango nella città di Tyrnauz nel 2000 sono esposte nella Sezione A, *infra*. Le modalità attraverso le quali tale evento ha provocato un danno a ciascuno dei ricorrenti sono esposte nella Sezione B. Nella Sezione C viene fornita la descrizione dei documenti presentati alla Corte dai ricorrenti.

A. Le circostanze relative alla frana

1. Le circostanze antecedenti la frana

13. La città di Tyrnauz è situata nel distretto di montagna adiacente al Monte Elbrus, nel Caucaso centrale. Tyrnauz ha una popolazione di circa 25.000 abitanti. Il piano urbano generale della città venne sviluppato negli

anni '50 ed era parte di un progetto di costruzione industriale su larga scala. Due affluenti del fiume Baksan che passano per Tyrnauz, il Gerhozhansu e il Kamyksu, sono noti per essere di frequente causa di frane.

14. La prima frana documentata nel fiume Gerhozhansu si è prodotta nel 1937. In seguito, tutti gli anni si sono registrate frane e talvolta esse si sono anche abbattute sulla città causando dei danni. Le frane più gravi registrate prima del 2000 portano la data del 1° agosto 1960, dell'11 agosto 1977 e del 20 agosto 1999. Secondo il Governo, la serie di frane prodottesi tra il 18 e il 25 luglio 2000 sono state le più gravi di sempre e quelle che hanno causato i danni maggiori.

15. Gli abitanti e le autorità di Tyrnauz sono in generale al corrente del rischio e sono abituate alle frane che normalmente avvengono d'estate o all'inizio dell'autunno.

16. La prima ricerca tecnica, nel quadro di un piano per la protezione di Tyrnauz contro le frane, fu realizzata negli anni '50 e nel 1959 vennero presentate una serie di proposte. Il piano scelto dalle autorità sulla base di uno studio comparativo di fattibilità riguardava la costruzione di un collettore che convogliasse il fango in un serbatoio. I lavori di costruzione furono iniziati, tuttavia nel 1960 vennero interrotti a causa di una frana di portata eccezionale e il progetto dovette essere corretto ed esteso di conseguenza. La costruzione del collettore fu terminata nel 1965 e quest'ultimo fu operativo per 35 anni, contrastando apparentemente in modo efficace le frane. Nel 1977 venne portata a termine una revisione tecnica a seguito di una frana particolarmente violenta che aveva danneggiato seriamente alcune parti del collettore e si ritenne necessario realizzare dei lavori di ripristino. Il collettore fu completamente riparato nel 1982.

17. Inoltre, all'inizio del 1999 le autorità locali resero operativa una diga per il contenimento del fango in una gola del fiume Gerhozhan, a monte del collettore per il fango. La diga doveva migliorare la protezione di Tyrnauz dalle colate di fango e detriti. Misurava 160 m x 38 m x 40 m e fu costruita con 6,000 metri cubici di cemento armato e 2,000 tonnellate di strutture in metallo.

2. Le condizioni della diga nell'estate del 2000

18. Il 20 agosto 1999 una colata di fango e detriti ha colpito la diga, danneggiandola gravemente.

19. Il 30 agosto 1999 il direttore dell'Istituto della Montagna, una agenzia statale il cui mandato includeva il monitoraggio delle condizioni atmosferiche pericolose nelle regioni ad alta quota, ha richiesto un'ispezione indipendente del danno che la frana aveva causato alla diga. Il direttore ha quindi formulato delle raccomandazioni al Ministro responsabile per la gestione delle catastrofi della KBR riguardanti la composizione della Commissione Statale che doveva procedere all'ispezione.

20. Lo stesso giorno egli ha altresì inviato una lettera al Presidente della KBR, richiedendo lo sgombero di emergenza del fango e dei detriti, il ripristino delle parti della diga danneggiate e chiedendo, altresì, di creare un sistema di allerta preventiva che desse l'allarme in caso di frana (si veda il documento integrale nella Sezione C "Documenti presentati dai ricorrenti").

21. Il 17 gennaio 2000 il direttore in carica dell'Istituto della Montagna ha inviato una lettera al primo Ministro della KBR, avvertendolo dell'incremento del rischio di frana nella stagione a venire. Egli affermava che la diga era seriamente danneggiata, che la sua ricostruzione allo stato appariva infattibile e che, di conseguenza, il solo modo per evitare incidenti e per minimizzare i danni era quello di creare delle postazioni di osservazione in modo da allertare i civili nel caso si fosse prodotta una frana. A tal fine egli richiedeva un mandato e un supporto finanziario (si veda il testo completo nella Sezione C, *infra*).

22. Il 7 marzo 2000 il direttore del Distretto Amministrativo di Elbrus ha inviato una lettera al Primo Ministro della KBR nella quale faceva riferimento all'imminente frana di ampia portata e richiedeva aiuti finanziari al fine di realizzare dei lavori di emergenza sulla diga. Nella sua richiesta egli invocava possibili "perdite record" e morti (si veda il testo completo nella Sezione C, *infra*).

23. Il 7 luglio 2000 l'assistente del direttore e il direttore della ricerca dell'Istituto della Montagna hanno partecipato ad una riunione presso il Ministero per la gestione delle catastrofi della KBR (*Ministry for Disaster Relief of the KBR*). In tale sede essi hanno reiterato l'allarme circa il rischio di frane in quel periodo e hanno chiesto che fossero creati dei punti di osservazione nelle zone più elevate del fiume Gerhozhansu, al fine di monitorare permanentemente il fiume e di dare l'allarme in caso di frana.

24. Il 10 luglio 2000 l'assistente del direttore dell'Istituto della Montagna ha informato il direttore dell'agenzia di aver avvertito il Ministero per la gestione delle catastrofi della KBR circa le imminenti frane e di aver richiesto la creazione di postazioni di osservazione operative 24 ore su 24.

25. Apparentemente nessuna delle misure menzionate è mai stata adottata.

3. La frana del 18-25 luglio 2000

26. Alle 23 circa del 18 luglio 2000 una colata di fango e detriti si è abbattuta sulla città di Tyrnauz e ha allagato alcuni dei quartieri residenziali.

27. Secondo il Governo, questa prima ondata non ha causato morti. Tuttavia, i ricorrenti sostengono che almeno una persona è stata uccisa. In particolare, la seconda ricorrente affermava di essere stata testimone della morte della sua vicina di casa la signora B., nata nel 1934, la quale era rimasta prigioniera dei detriti ed era affogata nel fango prima che qualcuno

potesse soccorrerla. La stessa ricorrente affermava di aver visto un'automobile Zhiguli con quattro uomini a bordo trascinata via dalla frana.

28. Secondo il Governo, a seguito della frana del 18 luglio 2000 le autorità hanno ordinato l'evacuazione di emergenza degli abitanti di Tyrnauz. La polizia e gli ufficiali della città hanno fatto il giro delle case per avvertire le persone della frana e per aiutare ad evacuare i più anziani e i disabili. Inoltre, alcune auto della polizia munite di altoparlanti hanno fatto il giro della città, esortando gli abitanti ad evacuare la zona a causa dei rischi provocati dal fango.

29. Il Governo non ha specificato quando esattamente queste misure siano state adottate. I ricorrenti confermano che l'allarme è stato di fatto dato attraverso gli altoparlanti dopo che la frana si era abbattuta sulla città, tuttavia, non è stato dato alcun allarme preventivo. I ricorrenti sostengono di non essere stati informati dell'ordine di evacuazione e mettono in dubbio anche il solo fatto che tale ordine sia stato dato loro. I ricorrenti, inoltre, affermano che sul luogo della frana non vi era alcuna forza di soccorso o alcun altro tipo di assistenza organizzata e che la zona era presto diventata un calderone di caos e panico di massa.

30. La mattina del 19 luglio 2000 il livello del fango è sceso e gli abitanti sono ritornati alle loro case. Il Governo sostiene che così facendo essi avevano infranto l'ordine di evacuazione, mentre i ricorrenti affermano che non erano al corrente del fatto che il pericolo di frana era ancora imminente e hanno tra l'altro sottolineato che non vi erano barriere o segnali di avvertimento che impedissero alle persone di tornare alle loro case. I ricorrenti non hanno visto alcun poliziotto o ufficiale per l'emergenza nelle vicinanze delle loro case, ma hanno solamente visto che i loro vicini erano tutti a casa e che i bambini giocavano all'aperto. L'acqua, il gas e l'elettricità erano stati ricollegati dopo che la fornitura era stata interrotta durante la notte.

31. Alle 13 dello stesso giorno, una seconda e più violenta frana ha colpito la diga, distruggendola. Il fango e i detriti sono istantaneamente giunti in paese, spingendo dinanzi a sé parte della diga distrutta. Al n. 17 di via Otarova, la frana ha distrutto parte di un palazzo di 9 piani, provocando, secondo i dati ufficiali, 4 morti. Molti altri palazzi sono stati distrutti. Inoltre, la frana ha fatto straripare il fiume che ha inondato i quartieri residenziali della riva destra.

32. La città è stata colpita da una serie di frane sino al 25 luglio 2000.

33. Secondo i dati ufficiali sono morte 4 persone. I ricorrenti sostengono che altre 19 persone risultano disperse.

34. Secondo il Governo, il 3 agosto 2000, l'ufficio del Pubblico Ministero del Distretto di Elbrus ha deciso di aprire un'indagine sull'accaduto. I ricorrenti affermano di non essere mai stati al corrente di tale indagine. La Corte non ha ricevuta copia di questa decisione.

35. Il 12 agosto 2000 il Governo della KBR ha adottato una direttiva avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la perdita della casa per le vittime della frana. Ha stabilito, inoltre, i principi generali per l'assegnazione di nuove abitazioni e le linee guida per calcolare il risarcimento da versare a favore di coloro che desideravano stabilirsi fuori da Tyrnauz. Per la perdita di un monolocale dovevano essere versati sino a 15,000 rubli (RUB), per un bilocale – sino a RUB 20,000 e per un trilocale sino a RUB 45,000. In alternativa, le vittime potevano optare per dei buoni per la casa che assicuravano alle famiglie con più di una persona un appartamento gratuito di almeno 18 mq per ogni membro della famiglia e per una persona singola un appartamento di 33 mq.

36. Il 20 dicembre 2000 il Dipartimento per la gestione delle catastrofi del Distretto di Elbrus ha emesso una dichiarazione scritta, apparentemente connessa con i procedimenti giudiziari, nella quale affermava di non aver ricevuto nessuna allerta preventiva circa la frana di Tyrnauz nel 2000, né dal Ministro per l'emergenza da eventi catastrofici della KBR né da nessuna altra autorità.

37. Lo stesso giorno l'Amministrazione del Distretto di Elbrus ha emesso una dichiarazione scritta nella quale affermava di non aver ricevuto alcuna informazione sulle frane nei due anni precedenti.

38. Il 14 febbraio 2001, apparentemente a seguito di un'inchiesta dell'amministrazione distrettuale, il Dipartimento finanziario del Distretto di Elbrus ha fatto sapere che nessun fondo era stato stanziato nel bilancio del distretto per il lavoro di ripristino necessario a seguito della frana del 1999.

B. Le circostanze relative a ciascun ricorrente

1. La prima ricorrente

39. Prima degli eventi del luglio 2000 la prima ricorrente, suo marito e i loro due figli, nati nel 1987 e nel 1997, vivevano al n. 17 di via Otarova, a Tyrnauz, in un appartamento di 72 mq di loro proprietà al settimo piano.

40. Il 18 luglio 2000 la ricorrente e la sua famiglia stavano dormendo quando ha avuto inizio la frana. La prima ricorrente afferma che non venne dato alcun allarme e che la frana giunse come un completo shock. La ricorrente e la sua famiglia sono riusciti a salvarsi per miracolo e hanno passato la notte nelle montagne.

41. Circa a mezzogiorno del giorno seguente (19 luglio 2000) sono ritornati nel loro appartamento. Secondo la prima ricorrente, la frana sembrava essere finita e, dato che non avevano ricevuto alcun avvertimento né avevano incontrato barriere per fermarli, hanno pensato che ritornare a casa dovesse essere sicuro. Esausti a causa degli eventi della notte precedente, si sono coricati direttamente. Tuttavia, poco dopo, la prima

ricorrente è stata svegliata dalla signora K, un'amica di sua sorella (si veda la testimonianza della signora K, Sezione C, *infra*) e in pochi minuti hanno iniziato a sentire tremare i muri e hanno udito un forte rombo, un rumore di vetri che andavano in pezzi, grida e persone che correvano.

42. Solo la prima ricorrente e suo figlio maggiore sono riusciti a scappare.

43. Il figlio minore è stato portato fuori dalla signora K e si è salvato dal crollo, ma ha riportato delle gravi ferite, incluso delle contusioni cerebrali e alla spina dorsale, abrasioni alla cornea, molteplici lacerazioni, abrasioni e contusioni.

44. Il marito della prima ricorrente, il signor Vladimir Khalimovich Budayev, dell'età di 47, è rimasto indietro per aiutare la fuga dei genitori di lei, ma è stato ucciso nel crollo dell'edificio dopo che lo stesso era stato colpito dalla frana. I genitori della prima ricorrente sono stati salvati.

45. L'appartamento della prima ricorrente e tutti i suoi beni sono stati allagati e distrutti dalla frana.

46. Il 3 agosto 2000 l'ufficio del Pubblico Ministero del Distretto di Elbrus ha deciso di aprire delle indagini penali sulla morte del marito della prima ricorrente. Avendo accertato che quest'ultimo è morto a causa del crollo dell'edificio, il P.M. ha stabilito che la morte era stata accidentale e non attribuibile ad una condotta penalmente rilevante.

47. A seguito di una decisione del Governo della KBR del 12 agosto 2000, la ricorrente ha ottenuto il 4 giugno 2001 un buono per la casa che le assegnava un appartamento gratuito di 54 mq come risarcimento per la perdita del suo appartamento. Apparentemente in un primo momento l'appartamento è stato ridotto della metratura corrispondente alla porzione che spettava al marito deceduto, tuttavia, a seguito di numerosi ricorsi, le è stato alla fine concesso un altro appartamento di 40 mq a Nalchik. La ricorrente ha altresì ricevuto un contributo dal fondo per le emergenze di RUB 13,200 come risarcimento per la perdita di tutti i beni, oltre ad un'ulteriore somma di RUB 2,337.

48. In una data non specificata, la prima ricorrente ha presentato un'azione per danni contro il Governo della KBR, il Ministero per la gestione delle catastrofi della KBR e l'Amministrazione del Distretto di Elbrus. La ricorrente ha richiesto RUB 259,200 per le perdite delle proprietà mobili e immobili e RUB 5,000,000 per i danni non patrimoniali per la morte di suo marito e le sofferenze psico-fisiche, sue e dei suoi figli, causate dal disastro. La stessa afferma che le autorità avevano convinto la popolazione locale che non vi era alcun rischio di frana. Sostiene, inoltre, che le autorità sono state negligenti in quanto hanno omesso di adottare le misure necessarie a minimizzare i danni, in particolare creando un sistema di allarme preventivo e liberando i depositi lasciati nella diga e nel canale del fiume dalla frana del 1999. A sostegno delle sue affermazioni la ricorrente ha addotto i documenti riportati nella seconda parte della Sezione

C (“Lettere e documenti ufficiali emessi prima della frana del 2000”) oltre a ulteriori prove.

49. Il 9 ottobre 2001 la corte del Distretto di Baksan della KBR ha esaminato il caso e ha ritenuto che le autorità avevano adottato tutte le misure ragionevoli al fine di minimizzare il rischio di frana. Rilevando che la capacità della diga era calcolata per una colata della portata di 500 m³ al secondo, mentre la reale portata della colata era stata di 2,000 m³ al secondo, è giunta alla conclusione che una frana di una violenza così eccezionale non poteva essere né prevista, né fermata. La corte ha altresì ritenuto che i *media* hanno informato i civili del rischio di possibili frane e ha tenuto conto del fatto che, a seguito della frana, le autorità hanno realizzato dei lavori sulle infrastrutture, quali la riparazione di un condotto dell’acqua e hanno assicurato alla ricorrente degli aiuti finanziari nella forma di un’abitazione gratuita e di un risarcimento pecuniario.

50. La corte ne ha concluso che le autorità non avevano colpa per i danni subiti dalla ricorrente e hanno ritenuto che la sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale fosse infondata.

51. Il 20 novembre 2001 la Corte Suprema della KBR ha confermato la sentenza del 9 ottobre 2001.

52. Secondo la prima ricorrente, le sue condizioni di vita a seguito del disastro sono divenute estremamente difficili. La stessa sostiene che la sua salute e quella dei suoi figli è sensibilmente peggiorata a causa delle lesioni fisiche, dello stress e della devastazione causate dalla frana. Suo figlio più piccolo ha sviluppato dei gravi disturbi post-traumatici, come enuresi e deterioramento progressivo della vista. Entrambi i suoi figli necessitano di un regolare trattamento neurologico a causa per le lesioni subite e per lo shock. L’appartamento acquistato con il buono per la casa è dovuto essere subito venduto per coprire le spese quotidiane e per pagare le cure mediche. L’appartamento di Nalchik era in uno pessimo stato (non era stato rinnovato dalla sua costruzione nel 1952) e la ricorrente non aveva mezzi per rinnovarlo in modo sufficiente a renderlo abitabile.

2. *La seconda ricorrente*

53. Prima degli eventi del luglio 2000 la seconda ricorrente, suo marito e la loro figlia vivevano in via Otarova 42, in un appartamento di 44.6 mq (n. 33) del quale erano proprietari. La ricorrente possedeva anche un altro appartamento (n. 1) nello stesso isolato in locazione a condizioni agevolate.

54. Nel 1999 una frana ha danneggiato la proprietà della seconda ricorrente e quest’ultima ha perso parte del suo bestiame. La seconda ricorrente riferisce di aver chiesto alle autorità locali di realizzare dei lavori di manutenzione di emergenza sulla diga e di togliere di mezzo i detriti. Tuttavia, nonostante le numerose richieste degli abitanti, non è stato fatto nulla.

55. Il 18 luglio 2000 la seconda ricorrente e la sua famiglia erano in casa quando la frana è cominciata alle 23 circa. La stessa sostiene che non è stato dato alcun allarme e che essi sono dovuti fuggire da casa in pigiama. Mentre cercavano di scappare, la ricorrente e sua figlia sono state travolte dalla frana di fango e detriti che le ha trascinate per un tratto prima che i passanti potessero accorrere in loro aiuto. Entrambe sono rimaste ferite e hanno subito un grave shock, in particolare la figlia, che ha riportato delle gravi bruciature da sfregamento causate dai detriti.

56. Il giorno seguente, 19 luglio 2000, il cognato della seconda ricorrente (marito della prima ricorrente Vladimir Budayev) è morto mentre cercava di aiutare i genitori della prima e della seconda ricorrente a fuggire quando la frana ha colpito la città.

57. Sia gli appartamenti che tutti i beni della seconda ricorrente sono stati distrutti dalla frana.

58. A seguito della decisione del Governo della KBR del 12 agosto 2000, la seconda ricorrente il 29 agosto 2001 ha ricevuto un buono per la casa per risarcire la perdita dell'appartamento n. 1. Detto buono le dava diritto ad un appartamento gratuito di 33 mq. La ricorrente ha altresì ricevuto dal fondo per le emergenze un contributo di RUB 13,200 per risarcire le perdite dei beni, oltre ad una somma aggiuntiva di RUB 1,168. Non ha, invece, ricevuto alcun risarcimento per l'appartamento n. 33.

59. La seconda ricorrente ha presentato un'azione per danni contro il Governo della KBR, il Ministero per la gestione delle catastrofi e l'Amministrazione del Distretto di Elbrus. Ha chiesto RUB 360,000 per le perdite di beni mobili e immobili e RUB 1,000,000 per i danni non patrimoniali per le sofferenze psico-fisiche subite da lei e dalla figlia a causa della frana. Le sue dichiarazioni, argomentazioni e richieste aggiuntive sono essenzialmente le stesse degli altri ricorrenti.

60. Il 9 ottobre 2001 la corte del Distretto di Baksan della KBR ha esaminato il suo ricorso unitamente a quello della prima ricorrente e l'ha rigettato sulla base delle stesse motivazioni.

61. Il 20 novembre 2001 la Corte Suprema della KBR ha confermato la sentenza del 9 ottobre 2001.

62. Stando a quanto affermato dalla seconda ricorrente, le sue condizioni di vita sono sensibilmente peggiorate a seguito della frana e permangono alquanto precarie. Sia la sua salute che quella di sua figlia si sono deteriorate in maniera sostanziale come conseguenza delle lesioni, dello stress e della devastazione causate dalla frana ed entrambe hanno dovuto ricevere delle cure mediche per le lesioni e per lo shock.

3. La terza ricorrente

63. Prima degli eventi del luglio 2000 la terza ricorrente viveva in via Otarova 17, a Tyrnauz, in un appartamento di 54,2 mq di sua proprietà.

64. Tra il 18 e il 24 luglio 2000 il suo appartamento è stato allagato e distrutto dalla frana con tutti i suoi beni. La terza ricorrente afferma che non è stato dato alcun segnale di allarme e afferma altresì di essere riuscita a scappare per un pelo.

65. A seguito della decisione del Governo della KBR del 12 agosto 2000 la terza ricorrente ha ricevuto un sussidio di RUB 30,000 per la perdita dell'appartamento e un contributo dal fondo per le emergenze di RUB 13,200 come risarcimento per la perdita dei beni, oltre ad una somma di RUB 548.

66. La ricorrente ha intentato un'azione di danni contro il Governo della KBR, il Ministero per la gestione delle catastrofi della KBR e l'Amministrazione del Distretto di Elbrus. La stessa ha chiesto RUB 730,662 per la perdita di beni mobili e immobili e RUB 250,000 per danni non patrimoniali causati dalle sofferenze psico-fisiche conseguenti alla frana. Le sue dichiarazioni, argomentazioni e richieste aggiuntive sono essenzialmente le stesse della prima e della seconda ricorrente.

67. Il 27 agosto 2001 la corte della città di Nalchik della KBR ha esaminato il caso e rigettato le domande dell'attrice. La decisione si basava essenzialmente sulle stesse ragioni di quelle della decisione successiva della corte del Distretto di Baksan della KBR, datata 9 ottobre 2001, nel caso presentato dinanzi alla corte dalla prima e dalla seconda ricorrente. Nella sentenza la corte faceva riferimento ad alcune registrazioni dei media del 1999-2000 che erano state sottoposte all'attenzione del Ministero per la gestione delle catastrofi della KBR. Sulla base di dette registrazioni e di alcuni rapporti sulle condizioni meteorologiche di quel periodo, la corte ha ritenuto che la popolazione locale fosse stata adeguatamente informata circa la possibilità che si verificasse una frana. Essa ha preso in considerazione il fatto che, a seguito della frana, le autorità hanno offerto ai ricorrenti dei sussidi finanziari, in particolare per l'appartamento, oltre ad un risarcimento monetario. Essa ha altresì notato, *inter alia*, che la terza ricorrente aveva il diritto di convertire il sussidio di RUB 30,000 in un alloggio sociale di 33 mq.

68. Il 25 settembre 2001 la Corte Suprema della KBR ha confermato il giudizio del 27 agosto 2001. Questa decisione è stata comunicata alla ricorrente il 25 ottobre 2001.

69. Il 5 giugno 2004 la terza ricorrente ha convertito il suo sussidio per la casa in un buono per un appartamento gratuito di 33 mq ed ha, quindi, utilizzato il buono per acquistare un appartamento nella regione di Mosca, che poi ha dopo poco tempo rivenduto.

70. Secondo la terza ricorrente, la sua salute e le sue condizioni di vita sono peggiorate a causa degli eventi sopra descritti e la stessa non ha ricevuto un adeguato risarcimento per le perdite subite a causa dell'incidente.

4. *La quarta ricorrente*

71. Prima degli eventi del luglio 2000 la quarta ricorrente viveva a Tyrnauz, in via Elbruskiy Prospekt n. 46, in un appartamento di 33 mq di cui era proprietaria.

72. Tra il 18 e il 24 luglio 2000 il suo appartamento e i suoi beni sono stati allagati e distrutti dalla frana. La ricorrente sostiene di non aver ricevuto alcun segnale di allarme prima della frana, tuttavia è riuscita a trovare una via di fuga e a mettersi al sicuro.

73. La quarta ricorrente ha intentato un'azione per danni contro il Governo della KBR, il Ministero per la gestione di catastrofi e l'Amministrazione del Distretto di Elbrus. Ha chiesto RUB 248,942 come risarcimento per le perdite di proprietà mobili e immobili e RUB 1,266 per le cure mediche; ha chiesto inoltre RUB 100,000 a titolo di danni non patrimoniali per le sofferenze psico-fisiche. Le sue dichiarazioni, argomentazioni e richieste aggiuntive erano essenzialmente le stesse delle altre ricorrenti di cui sopra.

74. Il 25 aprile 2001 la corte del Distretto di Elbrus della KBR ha esaminato le richieste e le ha respinte.

75. Il 22 maggio 2001 la Corte Suprema della KBR ha riformato la sentenza del 25 aprile 2001 sulla base del fatto che una delle parti non era stata presente al processo. La questione è stata rinviata per il riesame a una corte di prima istanza.

76. Il 9 ottobre 2001 la corte del Distretto Baksan della KBR ha esaminato le richieste della ricorrente e le ha respinte adducendo le stesse motivazioni addotte per altre ricorrenti di cui sopra. La Corte ha notato, *inter alia*, che la quarta ricorrente aveva ancora il diritto di richiedere il risarcimento di RUB 30,000 al fondo per le emergenze o, in alternativa, poteva chiedere un alloggio gratuito di 33 mq, ha ritenuto che tutte le altre richieste dovessero essere respinte in quanto infondate.

77. Il 20 novembre 2001 la Corte Suprema della KBR ha confermato la decisione del 9 ottobre 2001.

78. Il 7 dicembre 2001 la quarta ricorrente ha ricevuto un buono per la casa che le dava diritto ad un alloggio gratuito di 33 mq come risarcimento per la perdita del suo appartamento; inoltre ha ricevuto la somma di RUB 13,200 dal fondo per le emergenze a titolo di risarcimento per la perdita dei beni, oltre ad una somma aggiuntiva di RUB 584.

79. Secondo la quarta ricorrente, le sue condizioni di vita a seguito degli eventi sopra descritti sono estremamente difficili e il suo stato di salute è sensibilmente peggiorato in conseguenza dello stress e della devastazioni che tali eventi hanno causato. Come conseguenza del disastro la ricorrente ha sofferto di disorientamento psicologico e di depressione, a causa dei quali ha dovuto sottoporsi a cure psichiatriche. Secondo quanto riportato nei referti medici le sue condizioni sono state ulteriormente aggravate dalla controversia giudiziale relativa al risarcimento del danno.

5. *Il quinto e la sesta ricorrente*

80. Prima degli eventi del luglio 2000 i ricorrenti e le loro due figlie vivevano in un appartamento di 72 mq di loro proprietà.

81. Tra il 18 e il 24 luglio 2000 il loro appartamento e i loro beni sono stati allagati e distrutti dalla frana. I ricorrenti sostengono di non aver ricevuto alcun segnale di allarme prima della frana e che i due ricorrenti e la loro famiglia sono riusciti a scappare dalla frana per un pelo.

82. Il quinto e la sesta ricorrente hanno intentato un'azione per danni contro il Governo della KBR, il Ministero per la gestione di catastrofi e l'Amministrazione del Distretto di Elbrus. Essi hanno chiesto RUB 498,368 per le perdite di proprietà mobili e immobili e RUB 200,000 a titolo di danni non patrimoniali per le sofferenze psico-fisiche. Le loro dichiarazioni, argomentazioni e richieste aggiuntive sono essenzialmente le stesse delle altre ricorrenti di cui sopra.

83. Il 25 aprile 2001 la corte del Distretto di Elbrus della KBR ha esaminato le richieste del quinto e della sesta ricorrente e le ha respinte.

84. Il 22 maggio 2001 la Corte Suprema della KBR ha riformato la sentenza del 25 aprile 2001 sulla base del fatto che una delle parti non era stata presente al processo. La questione è stata rinviata per il riesame a una corte di prima istanza.

85. Il 9 ottobre 2001 la corte del Distretto Baksan della KBR ha esaminato le loro richieste e le ha respinte adducendo le stesse motivazioni addotte per le altre ricorrenti di cui sopra. La Corte ha notato, *inter alia*, che il quinto e la sesta ricorrente avevano ancora il diritto di richiedere un risarcimento dell'ammontare di RUB 13,200 al fondo per le emergenze per la perdita delle proprietà mobili e RUB 45,000 per la perdita dell'appartamento o, in alternativa, potevano chiedere un alloggio gratuito di 33 mq per persona, tuttavia, la corte ha ritenuto che tutte le altre richieste dovessero essere respinte in quanto infondate.

86. Il 20 novembre 2001 la Corte Suprema della KBR ha confermato la decisione del 9 ottobre 2001.

87. L'8 dicembre 2001 il quinto e la sesta ricorrente hanno ricevuto un buono per la casa che dava loro diritto ad un alloggio gratuito di 72 mq come risarcimento per la perdita dell'appartamento; inoltre, hanno ricevuto la somma di RUB 13,200 dal fondo per le emergenze a titolo di risarcimento per la perdita dei beni, oltre ad una somma aggiuntiva di RUB 2,337.

88. Secondo il quinto e la sesta ricorrente, il loro stato di salute è sensibilmente peggiorato in conseguenza dello stress e della devastazione sofferti. In particolare, la sesta ricorrente ha dovuto sottoporsi per un lungo periodo a cure psichiatriche e neurologiche a causa di un esaurimento nervoso indotto dal fatto di aver vissuto il disastro e le sue conseguenze.

C. Documenti presentati dai ricorrenti

89. A supporto delle proprie allegazioni i ricorrenti hanno sottoposto all'attenzione della Corte numerosi articoli di giornale, lettere ufficiali, documenti e testimonianze scritte. Nelle parti rilevanti, questi documenti riportano quanto segue.

1. Lettere ufficiali e documenti emessi prima della frana del 2000

90. Lettera ufficiale del 30 agosto 1999 da parte del direttore dell'Istituto della Montagna, il signor M. Zalikhanov, al presidente della KBR:

“ Come lei sa, già in precedenza quest'anno, il 20 agosto, una frana violenta con un volume di 1 milione di m³ è stata registrata nella valle del fiume Gerhozhansu. I sopralluoghi aerei dall'elicottero hanno riportato che si sono formati dei materiali fluidi nella zona più a monte di uno dei depositi di fango di Kaya-Arty-su. Allo stesso tempo, un altro deposito per il fango si è formato nel bacino di Gerhozhansu, sul fiume Sakashili-Su, e le riserve di fango potrebbero divenire presto attive.

Dato che il collettore che convoglia il fango nel serbatoio all'estuario del bacino delle frane è stato distrutto dalle precedenti frane e il canale del fiume si è riempito di depositi di fango, il disastro potrebbe riverificarsi su più larga scala.

A tal fine chiediamo un sostegno finanziario per creare per il periodo di settembre delle postazioni radio nella sezione più elevata del fiume al fine di allertare la popolazione civile e i servizi [di emergenza] del rischio di frana e di far condurre dei sopralluoghi da degli ingegneri per ripristinare la struttura di protezione dal fango, che in questo momento si trova in un pessimo stato”.

91. Lettera ufficiale del 17 gennaio 2000 da parte del direttore *pro tempore* dell'Istituto della Montagna, il signor Kh. Kalov, al primo Ministro della KBR:

“Come voi ben sapete, l'area circostante Tynauz è una delle aree più a rischio frana della Federazione Russa. La diga di contenimento del fango che è stata eretta in questa zona e che misura 160 m di lunghezza, 38 m di altezza e 40 m di larghezza ... è stata distrutta il 20 agosto dell'anno scorso. La devastante frana di 1 milione di m³ ha causato il collasso della diga, che ha riportato una crepa di 60 m. Dei danni sono stati provocati anche a Tynauz...

In vista dell'elevato rischio di frane l'anno prossimo e dato che la ricostruzione della diga non appare fattibile né finanziariamente né tecnicamente, devono essere create delle postazioni di osservazione nella sezione superiore del fiume Gerhozhansu al fine di poter allertare la popolazione civile in caso di frana... Dal 15 giugno al 15 settembre si dovrà procedere ad un monitoraggio 24 ore su 24, al fine di poter prevedere le frane e di informare il [Ministero per la gestione delle catastrofi della KBR]...

L'Istituto della Montagna ha una consolidata esperienza in tale tipo di interventi nell'area di Tynauz e gli verrà fornito il personale per la spedizione facendosi carico della retribuzione, delle attrezzature e dell'equipaggiamento. Chiediamo un contributo finanziario di 100,000 rubli per coprire i trasporti e beni di prima necessità sul posto.

92. Lettera ufficiale del 7 marzo 2000 dal Capo dell'Amministrazione del Distretto di Elbrus al Primo Ministro della KBR:

“Nell'agosto 1999 la frana distaccatasi dal tratto di Sakashili-Su ha bloccato il letto del fiume Baksan e ha spinto la corrente del fiume fuori dal muro di contenimento dalla parte sinistra del letto del fiume. In conseguenza di ciò, le fondamenta e le pareti del muro di contenimento sono stati erosi e continuano ad esserlo. Al momento una sezione di 500 m della strada di raccordo è stata messa fuori servizio.

Lo stato delle fondamenta del muro di contenimento non è lontano dall'essere critico. Quando in primavera hanno inizio le inondazioni conseguenti al disgelo potrebbe verificarsi un collasso delle sezioni del muro di contenimento del sistema di difesa che si trovano sopra il suolo eroso. La ricostruzione delle stesse potrebbe essere molto costosa.

La frana ha anche riempito il canale che convoglia il fango sino al 25-30% della sua portata, se si produce un'altra frana, il canale che convoglia il fango potrebbe straripare e inondare le vicine zone residenziali di Tyrnauz. Questa circostanza potrebbe portare ad uno stato di emergenza di una portata difficile da prevedere, con perdite finanziarie record e, probabilmente, dei morti.

Prendendo in considerazione quanto detto, l'Amministrazione del Distretto di Elbrus chiede degli aiuti finanziari al fine di portare a termine l'intervento sopra descritto”

2. *Pubblicazioni sui quotidiani*

93. Intervista con il signor M. Zalikhhanov, pubblicata nel quotidiano nazionale *Rossiyskaya Gazeta* il 26 luglio 2000.

“ ... M. Zalikhhanov, membro dell'Accademia russa delle Scienze, uno dei maggiori esperti nello studio delle calamità naturali, ... membro della Commissione parlamentare dello Stato di Duma della Federazione Russa sullo sviluppo sostenibile...

MZ: Non è solo la natura che deve essere rimproverata per la tragedia [del 18-25 luglio 2000, ma anche] la patente responsabilità degli ufficiali e la loro riluttanza a seguire le raccomandazioni degli specialisti...

RG: ... questo disastro avrebbe potuto essere previsto? E perché la diga sul fiume Gerhozhansu non ha funzionato?

MZ: ... Tyrnayz è il centro minerario della [KBR] ... e a causa della sua posizione geografica è costantemente a rischio frane. La più disastrosa è stata la frana del 1964 e soprattutto quella del 1977. [Quest'ultima] ha distrutto più di 30 case nel centro della città e non c'è stato nessun morto solo perché gli specialisti dell'[Istituto della Montagna] hanno dato l'allarme per tempo alle autorità locali circa l'impellente rischio. Più tardi si è deciso ... di costruire un sistema di protezione contro il fango. È stato dato l'ordine di sviluppare i dettagli per la costruzione ... una di queste dighe di contenimento ... è stata portata a termine l'anno scorso.

RG: E' vero che poi lei si è rifiutato di firmare il rapporto della Commissione per l'autorizzazione del sistema di protezione contro le frane?

MZ: Sì. Perché? Perché la prima tappa della costruzione del complesso è rimasta incompiuta per più di quattro anni. Permaneva un grande rischio che la prima frana sopraggiungesse, anche se relativamente debole, essa avrebbe potuto rompere il complesso perché la sua sezione più elevata non era solidamente ancorata a rocce resistenti. I fondi per la portare a termine la costruzione non erano stati stanziati, ma dove fossero spariti (tra Nalchik e Tyrnauz), nessuno me lo poteva spiegare con chiarezza. Sottolineando l'importanza della questione e della necessità di completare la costruzione, ho presentato numerosi appelli al [Presidente della KBR], V. Kokov, e al Ministro per la gestione delle catastrofi della Federazione russa, S. Shoigu. Alla fine, sono stati stanziati ulteriori fondi e la costruzione è stata apparentemente portata a termine ... ho rifiutato di prendere parte alla [cerimonia di inaugurazione] a causa delle preoccupazioni per la mia reputazione accademica e di esperto. I miei assistenti specialisti, in particolare il responsabile per la costruzione [il signor R.] e la geologa [la signora N.S.] hanno redatto un rapporto; ecco alcuni passaggi dello stesso: '... non aver presentato la documentazione del progetto rende impossibile determinare la sua conformità [con i dettagli del piano] ... dato il carattere innovativo del [design] ... l'alto livello di attività sismica nella zona, le gravi mancanze di requisiti di sicurezza nella struttura della diga, ogni deformazione della quale potrebbe aggravare l'impatto di una frana contro la città di Tyrnauz e quindi rendere sensibilmente più grave il rischio provocato dal fango e prendendo, altresì, in considerazione il tempo eccessivo che ci è voluto per la portare a termine i lavori di costruzione, con intervalli durati anche quattro anni, è necessario sottoporre il progetto ad una speciale supervisione architettonica. [Un certo numero di errori tecnici] fanno temere che vi sia un dato grado di tensione, anche in assenza di impatti con frane o di eventi sismici. Tutto ciò riduce sensibilmente la capacità della diga rispetto a quella prevista. Il sopralluogo della costruzione della diga ha mostrato segni di usura e di tensione di sezioni della stessa anche in assenza di fango...'

RG: Quindi anche se Zelikhanov, Membro dell'Accademia, non ha firmato il rapporto, la costruzione è stata comunque resa operativa?

MZ: Sì. E due mesi dopo è stata distrutta da una frana di intensità tutt'altro che catastrofica. Ho scritto al Ministro per la gestione delle catastrofi della KBR, A. Turkinov ... e ad agosto dell'anno scorso ho avvisato il Presidente della KBR, V. Kokov ... che le riserve di fango rischiavano di divenire attive in un futuro prossimo ... e che la frana poteva ripetersi con conseguenze ben più gravi ... e ho chiesto assistenza per reperire le risorse per creare delle postazioni di controllo ... e per realizzare uno studio ingegneristico per ripristinare la costruzione, che si trovava ad uno stadio critico...

Ritengo che sia veramente importante nominare [senza ritardo] una commissione competente che comprenda esperti eminenti al fine di determinare le vere cause della tragedia ... E' necessaria anche un'altra commissione ... per sviluppare un complesso programma per la protezione della comunità della KBR dai rischi ambientali..."

94. Intervista al signor O. Baydayev, il primo vice Direttore dell'Amministrazione del Distretto di Elbrus, pubblicata nel quotidiano locale *Gazeta Yuga* il 3 agosto 2000:

"... 1.2 milioni di rubli sono stati stanziati nel *budget* del distretto per ripulire il canale che convoglia il fango. Abbiamo inviato questa somma per ripulire il canale [che convoglia il fango]. Altrimenti il risultato avrebbe potuto essere ancor più

disastroso. Tuttavia, una frana di tale violenza non avrebbe potuto essere fermata nemmeno con un canale che convoglia il fango perfettamente ripulito.

Riguardo l'allarme. Il primo impatto [della frana] ha abbattuto i cavi dell'elettricità e del telefono. Noi abbiamo iniziato ad andare in giro per la città con gli altoparlanti. È possibile che non abbiamo raggiunto ogni singola casa o appartamento ma l'informazione era stata portata in tutti i distretti della città. La prima notte la città era divisa in cinque settori, sono stati nominati dei direttori temporanei delle amministrazioni, i quali hanno ricevuto tutte le informazioni. È comprensibile che le persone volessero sapere quale sarebbe stata l'evoluzione della frana, ma anche gli scienziati non lo sapevano..."

95. Nota scientifica della signora I. Seinova, laureata in geologia, del 26 agosto 1999. Il testo qui riportato si basa sul testo pubblicato su di un giornale locale della KBR dopo la frana del 2000 (il riferimento preciso alla data di pubblicazione non è disponibile):

"Il disastro [del 1999] provocato alla diga di contenimento delle frane del Gerhozhansu ha chiaramente dimostrato il pericolo rappresentato dall'instabile sistema di protezione contro le frane situato sopra la città ... La prassi internazionale della protezione contro le frane riporta numerosi esempi di collassi di dighe che conducono a aumentare sino a 10 volte la forza distruttrice [di una frana] paragonata a ciò che produrrebbe normalmente in natura..."

Le frane sul Gerhozhansu sono tra le più disastrose del Caucaso centrale . Il volume della frana del 1977 era di 3 milioni di m³ di fango e detriti e aveva una portata di 500 m³ al secondo...

Nella situazione ambientale e sociale attuale, la soluzione più ragionevole sarebbe quella di respingere l'idea di costruire una diga di contenimento del fango. Dovrebbe essere data priorità allo smantellamento dei blocchi instabili.

A seguito della frana del 20 agosto [1999] il canale che convoglia il fango conteneva una quantità considerevole di depositi di fango e detriti, ma per la maggior parte rimanevano nel terreno golenale del fiume Baksan. È necessario liberare il canale che convoglia il fango in quanto la sua portata si è sensibilmente ridotta..."

96. Intervista con il signor V. Bolov, Direttore del Centro per il Monitoraggio e la Previsione delle frane del Ministero per la gestione delle catastrofi o delle situazioni di emergenza, pubblicato 28 luglio 2001 nel quotidiano *Gazeta Yuga* a seguito delle indagini del Centro sulla frana del 2000:

"V.B.: ... la spedizione è giunta alla conclusione che la frana dello scorso anno a Tyrnauz era assolutamente unica ... attualmente il profilo dei fenomeni legati al fango nel bacino è drasticamente mutato in peggio.

Tuttavia, secondo le stime preventive, il volume straordinario del fango [attivo] dell'anno scorso non dovrebbe ripetersi quest'anno, sebbene permane la possibilità di che si producano numerose frane di intensità variabile.

G.Y.: Quindi tutto questo potrebbe accadere tanto inaspettatamente quanto il 18 giugno 2000?

V.B.: Su questo punto possiamo stare certi che la situazione è radicalmente migliorata. La posizione al momento è che addirittura prima dell'inizio del periodo in cui il fango è attivo, le postazioni di controllo saranno realizzate nell'immediata vicinanza del ghiacciaio così come [ben più in basso] dove le frane guadagnano forza e divengono pericolose per la città.

Le postazioni di controllo sono in funzione e sono provviste di affidabili mezzi di comunicazione. Ciò significa, con riguardo alla prevenzione, che le misure sono state adottate ... Il secondo problema importante è ... chiudere l'ansa del canale che convoglia il fango con un muro più sicuro. I lavori sono continuati per un certo periodo...

G.Y.: Ci sono dei metodi effettivi per influenzare l'attività del fango, per esempio il far esplodere una parte del pendio o prosciugare un ghiacciaio creatosi nel letto di un lago, così che il rischio di frana sia ridotto?

V.B.: Sì ci sono ... ma la [loro applicazione] implica dei calcoli molto complessi ed approfonditi... Tale questione è al momento in esame ... in seguito saranno gli specialisti e le autorità a decidere se usare queste tecniche nel Gerhozhansu...

... Allo stesso tempo in un certo numero di aree minacciate dalle frane è necessario risolvere la questione del [trasferimento dei residenti] fuori dalla zona di attività del fango al fine di garantire la [loro] sicurezza. Ciò dovrebbe risultare più economico e celere. Gli schemi ingegneristici implicano delle spese tremende e dato che i fondi mancano sempre è improbabile che questi ultimi offrano una soluzione. Di conseguenza vale la pena prendere in considerazione la possibilità di introdurre le restrizioni nelle zone colpite dalle frane e regolare [le costruzioni] all'interno di tali zone, in particolare quelle residenziali.

3. Dichiarazioni dei testimoni

97. Dichiarazione della signora K, amica del primo ricorrente:

“Il 19 luglio 2000 io, [K], nata nel 1970, sulla strada per il lavoro ho deciso di chiamare a casa della mia migliore amica Fatima [la seconda ricorrente]. La notte precedente ero arrivata in città tardi ed ero andata direttamente a letto...ignara di ciò che era successo alla città. Alle 7 e 30 del mattino del 19 luglio, sono uscita e ho visto delle persone riunite sulla montagna ... e ho scoperto che una frana aveva colpito la casa di Fatima ... Il ponte era stato distrutto e non potevo passare sull'altra riva del fiume dove si trovava casa sua. Ho deciso di indagare su cosa era successo a Fatima e sono andata a casa di sua sorella Khalimat [la prima ricorrente], che vive su questa riva del fiume. Lì vicino ho visto dei poliziotti e ho chiesto loro se potevo andare in questa casa [indicando la casa della prima ricorrente] ed essi mi hanno confermato che potevo e hanno aggiunto che l'elettricità era stata ripristinata due ore prima e che le persone potevano tornare nei loro appartamenti. Mi sono diretta lì senza preoccupazione, sono salita fino al sesto piano ... ho camminato e li ho trovati che dormivano. Ho svegliato Khalimat, che mi ha detto che il giorno prima Fatima era andata sull'altra sponda del fiume. Stavamo parlando da 15 minuti quando abbiamo sentito un forte boato. Mi sono precipitata sul balcone e ho visto le persone scappare. Anche Khalimat si è precipitata a svegliare suo marito e i suoi figli. Ho preso il figlio più piccolo, Inar di tre anni, e sono corsa giù. Mentre uscivo ho visto il marito di Khalimata [Vladimir] cercare i suoi pantaloni e Khalimat stessa seguirmi con il figlio maggiore Magomed. Tra il terzo e il quarto piano ho sentito le scale che si inclinavano

e ho capito che la casa stava per crollare. Siamo caduti e mi sono ritrovata incastrata con il bambino sotto un [blocco di cemento] con polvere, sangue e detriti intorno a me. Ho spinto Inar su tra i blocchi in modo che potesse uscire. Un uomo lo ha visto e l'ha tirato fuori, ma io sono rimasta sotto il blocco. Sentivo le gambe ma non potevo vederle ... erano sepolte sotto un blocco di cemento ... più tardi ho visto dei corpi di persone morte sotto lo stesso blocco (una donna e due bambini di circa tre e cinque anni). Ho cercato di tirare fuori le gambe ma ho sentito un dolore lancinante al bacino ... Alla fine sono stata aiutata ad uscire dai servizi di emergenza e mi hanno portato all'ospedale ... Per due mesi sono stata costretta a rimanere immobilizzata e ho continuato a ricevere cure per altri 9 mesi.

Non ho presentato alcun ricorso ... Ogni volta che facevo richiesta [alle autorità per ottenere sussidi medici o economici] la prima cosa che mi chiedevano era perché ero andata lì e io non potevo che rispondere che nessuno mi aveva fermata o mi aveva avvertita che era pericoloso; al contrario, mi avevano detto che potevo entrare ... Sono una persona dotata del lume della ragione e non sarei mai andata verso il pericolo se solo fossi stata avvertita...”

98. Dichiarazione della signora T.K. che viveva in via Otarova 17, Tyrmauz:

“... nella notte del 18 luglio 2000 io, mio marito e nostro nipote siamo stati svegliati da un terribile rombo. Abbiamo capito subito che si trattava di una frana. Ci siamo precipitati fuori vestiti come eravamo in quel momento. Pioveva molto, le persone correvano in ogni direzione in preda alla paura e al panico. Abbiamo trascorso il resto della notte su sulle montagne, tremando per il freddo e la paura. La mattina, abbiamo visto il terribile spettacolo della città parzialmente coperta di fango e rocce in alcune aree, soprattutto via Otarova, distrutta dal fango e il centro allagato dall'acqua del fiume Baksan.

Alle 11 a.m. [del 19 luglio] sembrava a tutti che il flusso di fango avesse cominciato a fermarsi e ci siamo avvicinati alla nostra casa. Nessuno ci ha fermato, non c'era alcuna barriera. Tutti coloro che abitavano nel nostro palazzo e nei due palazzi vicini di 9 piani sono ritornati nei loro appartamenti. Abbiamo mangiato e siamo andati a dormire. Mi sono svegliata perché la casa tremava e ho sentito il rumore e le persone gridare. Ho aperto la porta e ho visto che la parte destra della nostra casa non c'era più e che il vano scale era crollato. Ho preso mio nipote e sono corsa fuori dal balcone dove c'era l'uscita di emergenza. Siamo potuti scendere solo fino al quarto piano dove le scale d'emergenza finivano; eravamo circa in trenta riuniti lì, mentre potevo vedere le persone che si trovavano ai piani inferiori saltare fuori dalle finestre e dai balconi. I miei vicini, gli uomini, hanno trovato delle funi e hanno iniziato a portarci giù, prima i bambini e poi le donne. Mi ci è voluto un po' per riprendere conoscenza dopo la discesa. La mia vicina, [la prima ricorrente], stava piangendo e chiedeva di suo marito e del suo bambino. Ma nessuno sapeva cosa fosse successo loro e anche altri di noi cercavano i loro familiari. Dopo questi avvenimenti siamo rimasti sotto shock per un lungo periodo, ma nessuno ci ha prestato attenzione. Le autorità tuttora non ammettono che esse non avevano il controllo della situazione e che non è stato fatto niente per salvarci dalla frana. Non hanno adottato alcuna misura prima della frana, o mentre continuava tra il 18 e il 25 luglio, lasciandoci in poche parole al nostro destino. Solo nel nostro palazzo quattro persone sono morte e molte sono rimaste ferite o disabili per tutta la vita; è un peccato, soprattutto per i bambini. Nessuno sa quante persone sono morte esattamente, in particolare nella notte del 18 luglio, dal momento che questi fatti sono stati ampiamente passati sotto silenzio. Non abbiamo presentato

ricorso al fine di punire coloro che erano veramente responsabili per le sofferenze che abbiamo patito, perché eravamo sicuri che la corte non avrebbe reso giustizia dal momento che queste persone occupavano cariche importanti”.

99. Dichiarazioni del signor B, padre della prima e della seconda ricorrente:

“... Quasi ogni anno una frana cade nel letto del fiume Gerhozhansu. Negli anni '70 esisteva una speciale organizzazione per il monitoraggio dell'estuario del fiume e un allarme che si trovava fuori dalla fabbrica si attivava quando [le postazioni di monitoraggio] lanciavano l'allarme all'ufficiale in servizio. Negli anni '80 tutto ciò fu [abbandonato] ... Nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2000 mia moglie e io eravamo a casa. Siamo andati a letto alle 22 circa, ma sono stato presto svegliato per le urla di mia moglie. Sono uscito sul balcone ma non potevo vedere niente perché i piloni dell'elettricità erano stati travolti dal flusso del fango. Ho acceso una torcia e ho visto il fango che entrava nell'isolato dove si trovava il nostro appartamento ... ho visto una macchina trascinata dall'ondata di fango... Il vano delle scale era crollato e la casa stava per cadere su di un lato... non sapevamo cosa fare. Ho alzato il telefono. Funzionava ancora, quindi ho fatto il numero della polizia e ho spiegato cosa ci stava succedendo e loro ci hanno detto di “aspettare, che sarebbero arrivati i soccorsi”

Siamo rimasti lì ad attendere sino alle 3 del mattino, quando mio cognato Vladimir Budayev, un suo amico e i nostri vicini sono venuti [ad aiutarci].

Appena prima della frana [del luglio 2000] avevamo inviato una petizione collettiva al direttore dell'Amministrazione del Distretto di Elbrus, il signor B. Sh. Chechenov, chiedendo di pulire i condotti dell'acqua. Dato che non abbiamo ricevuto alcuna risposta, siamo andati ad incontrarlo durante le consultazioni pubbliche. Durante l'incontro egli aveva detto che non c'erano soldi per pulire i condotti dell'acqua, dato che non erano stati stanziati fondi e che quindi non poteva fare niente per noi. Noi gli abbiamo suggerito di scrivere una lettera al governo per richiedere i fondi, ma egli ha iniziato a gridarci che il governo aveva già abbastanza da fare senza di noi. In seguito abbiamo richiesto che fosse creata una commissione per verificare se fosse vero che non c'erano fondi da stanziare per ripulire il canale che convoglia il fango, a quel punto B. Sh. Chechenov ha chiamato la polizia e ci ha fatto scortare – persone rispettabili, uomini dai capelli grigi – fuori dal suo ufficio.

Poi c'è stata la frana e se solo fossero state adottate delle misure per tempo molte vittime sarebbero state risparmiate e non ci sarebbe stata una distruzione su scala così ampia. Non potevano dire alle persone anche solo un'ora prima della frana ciò di cui essi erano al corrente da 11 giorni prima della tragedia?...

Ho perso il mio appartamento; i miei figli sono stati lasciati senza i loro appartamenti, senza proprietà e soprattutto mio cognato è rimasto ucciso, mio nipote è rimasto tra la vita e la morte per un lungo periodo, mia nipote Indira e i miei nipoti Inar e Magomet Budayev ricevono ancora cure mediche...”

100. Dichiarazione della signora Zh. Che viveva in via Otarova 42, Tyrnauz:

“... La frana del 2000 era terribile. Ha portato via la mia casa, tutti i miei averi...”

La notte in cui è successo ero a casa in via Otarova 42, stavo già dormendo. Mi sono svegliata a causa del boato. Ho cercato di uscire dall'appartamento ma non sono

riuscita. Gridavo in cerca di aiuto ... ma nessuno mi sentiva a causa del rumore terribile della frana ...

... Quella notte è stata la più tormentosa della mia vita ... a causa dello *stress* ho perso la vista e ora non vedo niente. Tutto ciò lo devo alla frana e alle nostre autorità che non hanno preparato psicologicamente le persone alla possibilità di un disastro naturale e sono state incapaci di dare sollievo alle vittime...”

II. DIRITTO INTERNO RILEVANTE

A. Responsabilità dello Stato nella zona di gestione dell'emergenza

101. La Sezione 6 della Legge Federale del 21 dicembre 1994 n. 68-FZ “Sulla protezione della popolazione civile e dei terreni dalle emergenze di origine naturale e industriale” impone alle autorità federali, regionali e locali l’obbligo di informare prontamente e dettagliatamente la popolazione civile attraverso i *mass media* e altri canali di informazione delle situazioni di emergenza e le misure di sicurezza adottate al fine di proteggere la popolazione e da ogni catastrofe prevista e delle misure adottate contro tale catastrofe. La stessa Sezione prevede la responsabilità degli ufficiali statali nel caso di omessa diffusione dell’informazione.

102. La Sezione 7 della stessa Legge dispone che la prevenzione delle emergenze e la minimizzazione, quanto più efficace possibile, del danno e delle perdite costituisce uno dei principi fondamentali della gestione delle emergenze e richiede che tutte le misure idonee siano adottate sufficientemente in anticipo.

B. Responsabilità civile dello Stato

103. L’articolo 1064 § 1 del Codice Civile della Federazione Russa prevede che i danni causati alla persona o alla proprietà di un cittadino debbano essere risarciti integralmente dalla persona che ha causato il danno. Ai sensi dell’articolo 1069, un’agenzia o un ufficiale dello Stato sono responsabili per i danni causati dalle loro azioni illegali o per l’omesso intervento. Tali danni devono essere risarciti a spese della tesoreria federale o regionale.

104. Gli articoli 151 e 1099-1101 del Codice Civile contengono delle disposizioni relative al risarcimento dei danni non patrimoniali. L’articolo 1099 afferma, in particolare, che i danni non patrimoniali dovranno essere risarciti senza tener conto della somma accordata a titolo di danni patrimoniali.

DIRITTO

I. SULL'OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO

A. Argomenti delle parti

105. Il Governo sostiene che la doglianza relativa alle pretese violazioni del diritto alla vita garantito dall'articolo 2 dovrebbero essere dichiarate inammissibili per non esaurimento dei ricorsi interni. Il Governo considera che i ricorrenti avrebbero dovuto presentare ricorso contro le decisioni di archiviare le indagini penali sulla catastrofe. Nel caso del primo ricorrente, tale è stata la decisione del Pubblico Ministero del Distretto di Elbrus del 3 agosto 2000, che riguardava in modo specifico la morte di suo marito e in relazione alla quale l'accusa aveva affermato che delle indagini non erano necessarie. Per quanto concerne gli altri ricorrenti, il Governo si è riferito alla decisione generale dell'ufficio del Pubblico Ministero, adottata lo stesso giorno, secondo cui non erano necessarie indagini sulla calamità naturale dell'8-25 luglio 2000. Inoltre, i ricorrenti non hanno sollevato la violazione del diritto alla vita nel procedimento civile per il risarcimento del danno.

106. I ricorrenti hanno contestato le obiezioni del Governo. Essi hanno sottolineato che gli eventi in parola erano tanto estesi che ricadeva sulle autorità il dovere di condurre un'indagine senza attendere la richiesta alle autorità di agire da parte delle vittime o dei loro parenti stretti. Essi hanno altresì sostenuto che il modo in cui le decisioni di archiviare i procedimenti penali erano state adottate e comunicate avevano reso impossibile per le vittime proporre un ricorso.

107. Il primo ricorrente afferma, in particolare, che la decisione è stata comunicata a sua sorella mentre quest'ultima stava occupandosi di suo figlio, che si trovava in terapia intensiva e mentre la stessa era in condizioni disperate. La prima ricorrente afferma che la decisione non spiegava come fare per proporre appello e che, in una situazione in cui aveva perso suo marito e la sua casa era devastata, la sorella non era nella posizione per richiedere e pagare un parere legale. Ha aggiunto che era chiaro che l'ufficio del Pubblico Ministero era deciso a non considerare ulteriormente la questione e che ogni tentativo di fare appello contro di essa sarebbe stato vano. La ricorrente ha, quindi, deciso che il miglior modo per ottenere riparazione era attraverso un procedimento civile.

108. Quanto alla decisione di archiviare il procedimento penale relativo alla catastrofe in generale, tutti i ricorrenti, incluso la prima ricorrente, hanno negato di essere al corrente dell'esistenza di detto procedimento e hanno affermato di essere stati impossibilitati a proporre appello dinanzi le autorità competenti.

B. La decisione della Corte

1. Sulla prima ricorrente

109. Il Governo sostiene che la prima ricorrente non ha presentato alcun ricorso ai sensi del Codice di Procedura Penale contro la decisione del Pubblico Ministero di archiviare i procedimenti penali relativi alle circostanze della morte di suo marito. Mentre è chiaro che lo Stato aveva l'obbligo di indagare su iniziativa d'ufficio sul decesso, il Governo ha affermato che il ricorrente non ha presentato ricorso contro tale omissione delle autorità, anche se questo rimedio, in caso di successo, avrebbe presentato tutti i vantaggi di un'indagine penale volta ad accertare le circostanze della morte. Tuttavia, la ricorrente ha preferito un'altra strada e ha intentato un'azione per danni.

110. La Corte nota in primo luogo che nel caso in cui il ricorrente abbia la possibilità di scegliere tra diversi rimedi e la loro efficacia comparativa non è ovvia, la Corte tende a interpretare il requisito dell'esaurimento dei rimedi interni a favore del ricorrente (si veda, tra i numerosi esempi, *Khashiyev e Akayeva c. Russia*, nn. 57942/00 e 57945/00, §§ 115-25 e 156-66, 24 febbraio 2005; *Manoussakis e altri c. Grecia*, sentenza del 26 settembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV, pp. 1359-60, § 33; e *Aquilina c. Malta* [GC], § 39, ECHR 1999-III).

111. Inoltre, nel contesto specifico della determinazione della responsabilità per i danni causati da un disastro naturale, la Corte ha già in passato ritenuto che l'esito positivo dei procedimenti amministrativi era sufficiente a privare i ricorrenti del loro *status* di vittime (si veda *Murillo Saldias e altri c. Spagna* (dec.), n. 76973/01, 28 novembre 2006).

112. La Corte nota altresì che gli eventi oggetto del presente ricorso erano tanto estesi che il fatto di portare la questione all'attenzione delle autorità non doveva dipendere dalla diligenza dei ricorrenti. Inoltre, i vantaggi che potevano trarre i ricorrenti dai procedimenti penali non erano ovvi, dato che i tribunali civili erano competenti per riconoscere la responsabilità di una data autorità dello Stato e che tale responsabilità istituzionale avrebbe potuto fornire una base per la riparazione a favore delle vittime. Tale considerazione è essenziale dato che i disastri di questo tipo sono con ogni probabilità dovuti a una combinazione di omissioni di un certo numero di funzionari, la responsabilità di ciascuno dei quali non raggiunge la soglia di gravità richiesta per attivare un procedimento penale. Per questa ragione e anche a causa del numero esiguo di prove nel procedimento civile, la Corte non ritiene irragionevole da parte della prima ricorrente l'aver scelto l'azione civile come mezzo per ottenere riparazione.

113. La Corte ritiene quindi che quanto alla questione dell'esaurimento dei ricorsi interni nel caso di specie era sufficiente per la prima ricorrente intentare un'azione civile, cosa che quest'ultima ha fatto.

2. *Sugli altri ricorrenti*

114. Il Governo ritiene che i ricorrenti non hanno esaurito le vie di ricorso interne in relazione alle doglianze relative all'articolo 2, in quanto essi non hanno mai proposto ricorso contro la decisione di archiviare le indagini penali sulla catastrofe naturale, né hanno invocato il loro diritto alla vita nei ricorsi per danni presentati dinanzi ai tribunali civili. Riguardo alla decisione di archiviare i procedimenti penali, i ricorrenti negano di essere stati a conoscenza che tale decisione fosse stata adottata. Infatti, essi non erano coinvolti in tali procedimenti e non è chiaro in quale qualità, secondo il diritto interno, essi avrebbero potuto presentare appello contro la decisione cui si riferisce il Governo. A differenza della prima ricorrente, essi avrebbero dovuto preliminarmente provare il loro *status* di vittime per poter dare l'impulso all'azione penale. In ordine alla dedotta omessa invocazione del loro diritto alla vita nel procedimento civile, la Corte osserva che gli atti presentati dinanzi al giudice interno erano formulati in termini tali da sollevare tale garanzia in sostanza. La Corte considera dunque che questa parte dell'obiezione preliminare del Governo sia infondata.

115. La Corte respinge dunque l'obiezione preliminare del Governo relativa all'omesso esaurimento dei ricorsi interni da parte dei ricorrenti.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE

116. I ricorrenti lamentano l'omesso adempimento da parte delle autorità del loro obbligo positivo di adottare le misure necessarie a minimizzare i rischi per la loro incolumità causati dalla calamità naturale. La prima ricorrente lamenta il fatto che le autorità nazionali sono responsabili della morte di suo marito nella frana del luglio 2000. Quest'ultima e gli altri ricorrenti lamentano altresì che le autorità nazionali sono responsabili per aver messo a rischio la loro sopravvivenza, in quanto hanno omesso di adempiere all'obbligo positivo incombente sullo Stato e si sono rese responsabili di negligenza nella manutenzione della diga, nel monitoraggio della zona a rischio e nel dare l'allarme o nell'adottare altre misure ragionevoli al fine di minimizzare il rischio e gli effetti del disastro naturale. Essi inoltre lamentano il fatto di non aver ricevuto alcun rimedio: in particolare essi non hanno ricevuto un risarcimento adeguato in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. I ricorrenti invocano l'articolo 2 della Convenzione il quale, nella parte rilevate, prevede che:

“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

...”

A. Argomenti delle parti

1. Il Governo

117. Il Governo nega ogni responsabilità per la perdita della vita e per le altre sfortunate conseguenze della frana del 2000. Il Governo sostiene che sebbene i pericoli dell'area erano ben noti sia alle autorità sia alla popolazione civile, la frana del 18-25 luglio 2000 non era prevedibile a causa della sua eccezionale violenza. Essa costituiva un *Act of God*, le tempistiche e l'estensione della quale non poteva essere né previste né influenzate. Anche se le frane non erano state previste, nessuna misura tecnica avrebbe potuto prevenire una catastrofe di tale portata con un così breve preavviso. Il Governo sostiene che dopo la catastrofe del 2000 è iniziata la costruzione di una nuova struttura ingegneristica di difesa e che questo nuovo progetto con una migliorata capacità di contenimento del fango doveva essere completato nel 2006. La Corte non ha ricevuto informazioni aggiornate su questa costruzione.

118. Il Governo rileva che, il 5 gennaio 2001, sono stati stanziati i fondi per la costruzione della infrastruttura di protezione danneggiata dalla frana del 2000.

119. In relazione ai mezzi esistenti per allertare la popolazione locale, il Governo ha affermato che esisteva un sistema operativo di monitoraggio generale delle condizioni meteorologiche nell'area. In particolare, durante il periodo di attività del fango, ogni anno l'Istituto di Montagna era impegnato in una speciale missione di sorveglianza portata a termine dai suoi ricercatori. Nel caso di rischio frana sarebbe stata ordinata l'evacuazione della popolazione civile. Nel 2000 il monitoraggio visivo dello scivolamento del fango era stato portato a termine dalla divisione per il sistema integrato nazionale di prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza della KBR.

120. Il Governo sostiene che la notte tra il 18 e il 19 luglio 2000 la popolazione civile ha ricevuto l'allarme della frana. Il Governo sostiene che dopo la caduta della prima frana, la polizia di Elbrus, i pompieri e gli impiegati dei servizi comunali hanno telefonato a casa delle persone per informarle della frana e hanno prestato il loro aiuto per l'evacuazione le persone più anziane che non potevano rimanere senza soccorso. Il Governo afferma inoltre che i veicoli della polizia forniti di altoparlanti avevano fatto il giro dei quartieri residenziali dicendo ai residenti di evacuare le case a causa del rischio di frana. Il Governo sostiene che sono state adottate tutte le misure necessarie a soccorrere le vittime, a trovare nuove sistemazioni per i residenti sui palazzi dei quali si era abbattuta la frana e a portare i viveri per

l'emergenza. 620 membri dei servizi di soccorso, 106 unità tecniche, 9 unità di servizio galleggianti e 3 elicotteri sono stati impiegati sul luogo del disastro.

121. Il Governo inoltre afferma che la popolazione locale avrebbe dovuto ascoltare le previsioni del tempo diffuse dai *media* e che degli ufficiali pubblici di varie istituzioni statali erano formati per rispondere alle emergenze. Da ultimo il Governo dichiara che dal 1994 nella KBR era in funzione un sistema di allarme.

122. Per quanto concerne l'insussistenza di rimedi effettivi per far valere le violazioni dedotta dai ricorrenti, il Governo afferma invece che essi si sono effettivamente avvalsi di siffatti rimedi, in particolare, dell'azione civile per danni contro lo Stato, sebbene alla fine questi ultimi non abbiano ottenuto il risultato sperato.

123. Il Governo menziona, come già nelle obiezioni preliminari, *supra*, un rimedio che i ricorrenti non avrebbero esperito, ovvero il ricorso contro la decisione di archiviare le indagini relative ai decessi e alle circostanze della catastrofe.

2. *I ricorrenti*

124. I ricorrenti contestano le affermazioni del Governo sottolineando l'assenza di informazioni specifiche sulle misure preventive presumibilmente implementate al fine di minimizzare i rischi conseguenti alle regolari frane. Essi sostengono che le autorità si trovavano in una posizione nella quale esse erano semplicemente incapaci di fornire una risposta adeguata alla catastrofe o di dare l'allarme per tempo in quanto le stesse non sono state in grado di assicurare il funzionamento delle infrastrutture di sicurezza. In particolare, le autorità non hanno organizzato la sorveglianza dello scivolamento del fango durante il periodo estivo e hanno trascurato la manutenzione della struttura di difesa contro il fango. I ricorrenti hanno richiamato le lettere ufficiali di cui sopra nella sezione relativa alle circostanze di fatto (Parte C-2 "Lettere e documenti ufficiali emessi prima della frana del 2000") e sostengono che le autorità non possano negare di aver avuto contezza del rischio imminente per le persone e per le proprietà, né la mancata adozione da parte loro della benché minima misura volta a limitare i rischi. Inoltre, i ricorrenti hanno menzionato la petizione con la quale la popolazione civile ha chiesto alle autorità locali di ripulire il canale che convogliava il fango per tempo in vista della stagione successiva.

125. I ricorrenti affermano, altresì, di non aver ricevuto alcun allarme relativo alla frana prima che questa cominciasse il 18 luglio 2000. Essi non accettano il fatto che l'allarme dato attraverso gli altoparlanti dopo che la frana si era già abbattuta sulla città possa essere considerato un segnale di allarme effettivo. Essi negano, altresì, di essere mai stati a conoscenza dell'esistenza del sistema centralizzato di allerta cui si riferisce il Governo e

suggeriscono che anche se un tale sistema fosse stato in funzione nella KBR esso chiaramente non copriva la loro area e non era stato utilizzato per informare il pubblico.

126. I ricorrenti contestano inoltre le allegazioni del Governo relative al fatto che il loro ritorno a casa, il 19 luglio 2000, violava l'ordine di evacuazione. Essi sostengono che non è stato loro comunicato alcun divieto o avvertimento. In particolare, non vi erano segnali o barriere o alcun'altra indicazione della permanenza della situazione di allarme.

127. I ricorrenti ritengono che attraverso tali omissioni le autorità non hanno adempiuto all'obbligo positivo incombente sulle stesse di adottare misure ragionevoli e appropriate al fine di proteggere le persone e le proprietà dal rischio a cui l'area era soggetta.

B. La valutazione della Corte

1. Principi generali applicabili al caso di specie

(a) Applicabilità dell'articolo 2 della Convenzione e principi generali relative ai profili sostanziali di tale articolo

128. La Corte ripete che l'articolo 2 non riguarda solo la morte cagionata attraverso l'uso della forza da parte degli agenti dello Stato ma, nella prima frase del primo paragrafo, prevede anche l'obbligo positivo dello Stato di adottare le misure atte a salvaguardare le vite di coloro che sono sottoposti alla sua giurisdizione (si veda, ad esempio, *L.C.B. c. Regno Unito*, citata *supra*, p. 1403, § 36, e *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, n. 46477/99, § 54, ECHR 2002-II).

129. Tale obbligo positivo implica in primo luogo il dovere primario dello Stato di creare un quadro legislativo e amministrativo capace di fornire dei deterrenti efficaci contro le minacce al diritto alla vita (si veda, ad esempio, *mutatis mutandis*, *Osman c. Regno Unito*, sentenza del 28 ottobre 1998, *Reports* 1998-VIII, p. 3159, § 115; *Paul e Audrey Edwards*, citato *supra*, § 54; *İlhan c. Turchia* [GC], n. 22277/93, § 91, ECHR 2000-VII; *Kılıç c. Turchia*, n. 22492/93, § 62, ECHR 2000-III; e *Mahmut Kaya c. Turchia*, n. 22535/93, § 85, ECHR 2000-III).

130. Tale obbligo deve essere costruito come un obbligo che si applica nel contesto di ogni attività, nella quale il diritto alla vita venga in rilievo (si veda *Öneryıldız c. Turchia* [GC], n. 48939/99, § 71, ECHR 2004-XII). In particolare, si applica alla sfera dei rischi industriali, o "alle attività pericolose", come le operazioni realizzate nelle zone di raccolta dei rifiuti nel caso *Öneryıldız* (*ibid.* §§ 71 e 90).

131. L'obbligo gravante sullo Stato di salvaguardare le vite delle persone che si trovano sotto la sua giurisdizione è stato interpretato come implicante profili sostanziali e procedurali e in particolare l'obbligo positivo

di adottare regole precise e di informare adeguatamente il pubblico di ogni emergenza che possa minacciare la vita delle persone e di assicurare inoltre che nel caso vi siano dei decessi causati dalla situazione di emergenza che vengano svolte delle indagini (*Öneryıldız*, citata *supra*, §§ 89-118).

132. In ordine agli aspetti sostanziali, nel contesto particolare di attività pericolose la Corte ha ritenuto che debba essere accordata una particolare rilevanza alla creazione di un complesso di regole che tenga conto delle particolari caratteristiche dell'attività in questione, specialmente per quanto riguarda il livello del potenziale rischio per le vite umane. Essi devono regolare le licenze, la preparazione, la messa in opera, la sicurezza e la supervisione dell'attività e devono rendere obbligatorio per tutti coloro che sono implicati in tale attività l'adozione di misure pratiche finalizzate ad assicurare una protezione effettiva dei cittadini la cui sopravvivenza potrebbe essere messa a rischio. Tra le misure preventive, particolare rilevanza va accordata al diritto del pubblico all'informazione, secondo quanto stabilito nella giurisprudenza degli organi della Convenzione. Le regole predisposte devono anche prevedere delle procedure appropriate, prendendo in considerazione gli aspetti tecnici dell'attività in questione, al fine di identificare i difetti nelle procedure e gli errori commessi da coloro che sono responsabili a diversi livelli (si veda *Öneryıldız*, citata *supra*, §§ 89-90).

133. E' stato riconosciuto che nel contesto di attività pericolose la portata degli obblighi positivi ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione si sovrappone in larga misura con quelli dell'articolo 8 (si veda *Öneryıldız*, citato *supra*, §§ 90 e 160). Di conseguenza, i principi sviluppati nella giurisprudenza della Corte relativi alla pianificazione e ai problemi ambientali che hanno un'incidenza sulla vita private e sull'abitazione potrebbero valere anche per la protezione del diritto alla vita.

134. Quanto alla scelta di misure pratiche particolari, la Corte coerentemente ha ritenuto che ove allo Stato sia richiesto di adottare misure positive, la scelta dei mezzi è in principio un problema che ricade nel margine di apprezzamento dello Stato contraente. Vi sono diverse strade per assicurare i diritti della Convenzione e, anche nel caso in cui lo Stato abbia ommesso di adottare delle misure particolari previste dal diritto interno, può sempre adempiere al suo obbligo positivo attraverso altri mezzi (si veda, *inter alia*, *Fadeyeva c. Russia*, n. 55723/00, § 96, ECHR 2005-IV).

135. A tale proposito non si può far gravare sulle autorità un onere impossibile o sproporzionato senza prendere in considerazione, in particolare, le scelte operazionali che le stesse devono operare in termini di priorità e di risorse (si veda *Osman*, citato *supra*, pp. 3159-60, § 116); ciò deriva dall'ampio margine di apprezzamento di cui gode lo Stato, come la Corte ha già precedentemente stabilito, in ambiti difficili sotto un profilo sociale o tecnico (si veda *Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], n. 36022/97, §§ 100-01, ECHR 2003-VIII, e *Öneryıldız*, citato *supra*, § 107). A tale

considerazione deve essere accordato un peso maggiore nella sfera della gestione delle emergenze in relazione a un evento meteorologico, che va al di là del controllo umano, rispetto alla sfera delle attività pericolose realizzate dall'uomo.

136. Nel determinare se lo Stato convenuto si è conformato all'obbligo positivo, la Corte deve prendere in considerazione le circostanze particolari del caso, tenendo conto, tra gli altri elementi, della legittimità degli atti o delle omissioni delle autorità dal punto di vista del diritto interno (si veda *López Ostra c. Spagna*, sentenza 9 dicembre 1994, Serie A n. 303-C, pp. 46-47, §§ 16-22, e *Guerra e altri c. Italia*, sentenza 19 febbraio 1998, *Reports* 1998-I, p. 219, §§ 25-27), del processo interno relativo all'adozione delle decisioni, incluso studi e indagini appropriate e della complessità della questione, specialmente ove sussistano degli interessi contrastanti derivanti dalla Convenzione (si veda *Hatton e altri*, citata *supra*, § 128, e *Fadeyeva*, citata *supra*, §§ 96-98).

137. Nella sfera della gestione delle emergenze, ove lo Stato sia direttamente coinvolto nella protezione di vite umane attraverso la limitazione dei pericoli, tali considerazioni dovrebbero applicarsi nella misura in cui le circostanze di un dato caso indicano l'imminenza del rischio naturale che era chiaramente identificabile, in modo particolare ove tale rischio riguardi una calamità che si abbatte sovente su una data area destinata all'abitazione o all'uso da parte dell'uomo (si veda, *mutatis mutandis*, *Murillo Saldias e altri*, citata *supra*). L'estensione degli obblighi positivi imputabili allo Stato in circostanze particolari dovrebbe dipendere dall'origine della minaccia e dalla misura in cui il rischio può essere limitato.

(b) Principi relativi alla risposta giudiziaria richiesta nel caso di una violazione dedotta del diritto alla vita: i profili procedurali dell'articolo 2 della Convenzione

138. Gli obblighi derivanti dall'articolo 2 non si esauriscono nel disposto dell'articolo. Ove delle vite sono venute a mancare in circostanze atte a sollevare la questione della responsabilità dello Stato, tale disposizione implica il dovere dello Stato di assicurare, attraverso ogni mezzo disponibile, una risposta adeguata – giudiziaria o non – così che il quadro legislativo e amministrativo predisposto per tutelare il diritto alla vita sia debitamente applicato e ogni violazione di tale diritto sia repressa e punita (si veda, *mutatis mutandis*, *Osman*, citata *supra*, p. 3159, § 115, e *Paul e Audrey Edwards*, citata *supra*, § 54).

139. A tale proposito la Corte ha ritenuto che se la violazione del diritto alla vita o all'integrità fisica non è causata intenzionalmente, l'obbligo positivo di predisporre un "sistema giudiziario effettivo" non impone necessariamente che venga dato avvio a un procedimento penale in ogni caso, ma può essere sufficiente un procedimento civile, amministrativo o

anche disciplinare, disponibile per la vittima (si veda, per esempio, *Vo c. Francia* [GC], n. 53924/00, § 90, ECHR 2004-VIII; *Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC], n. 32967/96, § 51, ECHR 2002-I; e *Mastromatteo c. Italia* [GC], n. 37703/97, §§ 90 e 94-95, ECHR 2002-VIII).

140. Tuttavia, nel contesto particolare delle attività pericolose, la Corte ritiene che un'indagine penale ufficiale sia indispensabile dato che le autorità pubbliche sono spesso le sole entità che posseggono una conoscenza specifica sufficiente ad identificare e stabilire i fenomeni complessi che possono aver provocato l'incidente. La Corte ha ritenuto che le autorità in questione, essendo pienamente coscienti delle probabili conseguenze e sottovalutando l'effetto devastante che queste potevano rivestire, hanno omesso di adottare le misure necessarie e sufficienti a scongiurare i rischi inerenti all'attività pericolosa; il fatto che coloro che erano responsabili per aver messo a rischio la vita delle persone non siano stati accusati di aver commesso un reato o non siano stati sottoposti a procedimento penale potrebbe concretare una violazione dell'articolo 2, al di là di ogni altro rimedio di cui gli individui possono prevalersi di loro iniziativa (si veda *Öneryıldız*, citato *supra*, § 93).

141. L'approccio adottato dalla Corte nei casi presentati da vittime di disastri naturali, come in particolare dei camper trascinati via da un'inondazione in una zona ufficialmente destinata al campeggio, è simile a quello adottato nell'area delle attività pericolose. La Corte ha ritenuto che dei procedimenti per il risarcimento dei danni dinanzi ai tribunali amministrativi andati a buon fine, preceduti da dei procedimenti penali esaurienti, costituivano dei rimedi effettivi ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione (si veda *Murillo Saldias e altri*, citata *supra*).

142. Di conseguenza, i principi sviluppati in relazione alla risposta giudiziaria che ha fatto seguito a incidenti derivanti da attività pericolose si prestano ad essere applicati anche nel campo della gestione delle catastrofi. Ove delle vite siano venute meno come conseguenza della responsabilità dello Stato in ordine ad un'azione positiva preventiva, il sistema giudiziario richiesto dall'articolo 2 deve essere inteso come una procedura d'indagine ufficiale, indipendente ed imparziale, che soddisfi un dato standard minimo quanto all'effettività e che sia capace di assicurare che vengano applicate delle pene nella misura in cui ciò è giustificato dai risultati delle indagini (si veda, *mutatis mutandis*, *Hugh Jordan c. Regno Unito*, n. 24746/94, §§ 105-09, 4 maggio 2001, e *Paul e Audrey Edwards*, citato *supra*, §§ 69-73). In tali casi, le autorità competenti devono agire con un'esemplare diligenza e tempestività e devono dare impulso d'ufficio ad indagini capaci, in primo luogo, di accertare le circostanze nelle quali l'incidente si è prodotto e qualunque difetto nelle operazioni di regolamentazione e, in secondo luogo, devono identificare i funzionari dello Stato o le autorità implicate a qualunque titolo nella catena di eventi in questione (si veda *Öneryıldız*, citata *supra*, § 94).

143. Inoltre, i requisiti dell'articolo 2 vanno al di là delle indagini ufficiali, nel caso in cui queste ultime abbiano dato l'avvio ad un processo dinanzi ai tribunali nazionali: il processo nel suo complesso, inclusa la fase contenziosa, deve soddisfare i requisiti dell'obbligo positivo di proteggere le vite attraverso la legge (si veda *Öneryıldız*, citata *supra*, § 95).

144. Non si deve tuttavia dedurre da quanto detto che l'articolo 2 possa includere il diritto di un ricorrente a che una terza persona sia sottoposta a procedimento penale o condannata per un dato reato (si veda, *mutatis mutandis*, *Perez c. Francia* [GC], n. 47287/99, § 70, ECHR 2004-I) o un obbligo assoluto per tutti i procedimenti penali di concludersi con una sentenza di condanna o comunque con una data decisione (si veda, *mutatis mutandis*, *Tanlı c. Turchia*, n. 26129/95, § 111, ECHR 2001-III). Nel contesto specifico della gestione delle catastrofi la Corte ha ritenuto che l'adeguatezza della risposta giudiziaria interna non potesse essere messa in discussione sulla base del fatto che nessun funzionario statale è stato ritenuto colpevole (si veda *Murillo Saldias e altri*, citato *supra*).

145. Il compito della Corte consiste, dunque, nel verificare se e in quale misura si possa ritenere che le corti, per giungere alla loro conclusione, abbiano analizzato con attenzione il caso come richiesto dall'articolo 2 della Convenzione, così che l'effetto deterrente del sistema giudiziale esistente e il significato del ruolo che è chiamato a rivestire nel prevenire le violazioni del diritto alla vita non siano rimessi in discussione (si veda *Öneryıldız*, citato *supra*, § 93).

2. Applicazione dei principi generali al caso di specie

146. La Corte comincia col notare che, sebbene solo uno dei presenti ricorsi, proposto dalla signora Budayeva, riguardi la morte di un membro della famiglia, le circostanze del caso relative agli altri ricorrenti non lasciano dubbi circa l'esistenza di una minaccia alla loro integrità fisica (si veda, *mutatis mutandis*, *Makaratzis c. Grecia* [GC], n. 50385/99, §§ 52-55, ECHR 2004-XI). Tale circostanza riporta il ricorso nell'ambito dell'articolo 2 della Convenzione. Inoltre, l'applicabilità dell'articolo 2 non è stata rimessa in discussione dal Governo. Venendo alle specifiche doglianze dei ricorrenti, la Corte osserva che questi ultimi hanno accusato le autorità di avere permesso il verificarsi di tre principali difetti nel funzionamento del sistema di protezione contro le calamità naturali di Tyrnauz, che hanno condotto alle morti e alle perdite del luglio 2000. In primo luogo, i ricorrenti lamentano l'omessa manutenzione, dovuta alla negligenza delle autorità, del sistema ingegneristico di protezione contro il fango, in particolare l'omesso ripristino della diga di contenimento del fango danneggiata nel 1999 e l'omessa ripulitura del collettore del fango bloccato dai detriti depositatisi al suo interno. In secondo luogo, i ricorrenti lamentano il mancato allarme generale circa l'imminente frana che avrebbe aiutato ad evitare che vi

fossero morti, feriti e panico di massa. Infine, essi lamentano il fatto che questi eventi, nonostante la loro estensione e le loro conseguenze devastanti, non sono stati seguiti da un'indagine volta ad accertare l'effettiva condotta delle autorità prima e durante la frana e in particolare se era stato fatto tutto il possibile per limitare i danni. La Corte analizzerà ciascuno di questi aspetti alla luce dei principi generali sopra esposti.

(a) Sulla dedotta omessa manutenzione dell'infrastruttura di difesa e di allerta: gli aspetti sostanziali dell'articolo 2

147. La Corte osserva, in primo luogo, che la città di Tyrnauz si trova in un'area soggetta a frane. La regolarità con cui queste calamità si producono nella stagione estiva e l'esistenza preventiva di piani di difesa finalizzati a proteggere l'area indicano che le autorità e la popolazione locale ritenevano ragionevolmente probabile che nell'estate 2000 vi fosse una frana. Il punto su cui le parti sono in disaccordo è il fatto che le autorità sapessero già prima che accadesse che la frana del 2000 poteva presumibilmente causare dei danni devastanti ed estesi.

148. La Corte rileva che, l'anno prima della frana dell'agosto 2000, le autorità della KBR avevano ricevuto un certo numero di avvertimenti che avrebbero dovuto far loro presumere l'incremento del rischio. Il primo avvertimento, fornito il 30 agosto 1999 dall'agenzia di sorveglianza competente, l'Istituto della Montagna, informava il Ministro per la gestione delle catastrofi della KBR della necessità di realizzare dei lavori di riparazione della diga per la protezione dal fango, danneggiata da una forte frana e richiedeva di realizzare un sistema di allerta preventiva che potesse permettere l'evacuazione tempestiva dei civili in caso di frana. Il secondo avvertimento da parte dell'agenzia era stato inviato il 17 gennaio 2000 al Primo Ministro della KBR. Nella comunicazione al Primo Ministro si diceva che anche se era impossibile riparare la diga, era necessario predisporre delle postazioni che potessero assicurare il funzionamento del sistema di allerta durante l'estate del 2000. L'avvertimento successivo fu inviato dal Direttore dell'Amministrazione del Distretto di Elbrus al Primo Ministro della KBR, il 7 marzo 2000. Nella comunicazione si reiteravano le raccomandazioni contenute negli avvertimenti precedenti e, oltre a ciò, si menzionava la possibilità che si verificassero perdite record e morti nel caso di omessa adozione delle misure indicate. Infine, il 7 luglio 2000, l'Istituto di Montagna inviava un altro monito al Ministro per la gestione delle catastrofi della KBR richiedendo l'urgente installazione delle postazioni di osservazione.

149. Si deduce da quanto precede che le autorità della KBR a diversi livelli erano al corrente che una frana di qualsiasi intensità, avrebbe potuto causare delle conseguenze devastanti per Tyrnauz, a causa dello stato di degrado in cui era stata lasciata l'infrastruttura di difesa a seguito della frana precedente. È chiaro, inoltre, che non vi erano incertezze circa la portata e le

tempistiche dei lavori che dovevano essere portati a termine. Tuttavia, il Governo non ha fornito alcuna ragione che giustificasse la mancata adozione di tali provvedimenti. Sulla base della documentazione sottoposta dai ricorrenti, risulta chiaro che dopo la frana del 1999 non erano stati stanziati i fondi per tali finalità (si veda il paragrafo 38, *supra*). E ciò può essere dedotto dalle osservazioni del Governo riguardo al fatto che tali fondi furono resi disponibili solo dopo la catastrofe del 2000. Mancando una spiegazione da parte del Governo sul punto la Corte non può che concludere che le richieste di ripristino dell'infrastruttura di difesa dopo la frana del 1999 non furono debitamente prese in considerazione dagli organi decisionali e incaricati del bilancio prima della stagione a rischio del 2000.

150. Inoltre, non sembra che al tempo le autorità stessero attuando alcuna politica alternativa di gestione del territorio nell'area interessata avrebbe potuto dispensarle dal realizzare le infrastrutture per la difesa contro il fango o di sospendere la manutenzione delle stesse.

151. Di conseguenza, la Corte non ravvisa alcuna possibile giustificazione all'omissione delle autorità di predisporre delle infrastrutture di emergenza per la successiva stagione a rischio nel 2000.

152. In tali circostanze, si deve ritenere che ci si potesse ragionevolmente aspettare che le autorità fossero al corrente dell'aumento del rischio di incidenti in caso di frana quell'anno e che esse avrebbero dovuto mostrare la volontà di adottare tutta la diligenza necessaria nell'informare i civili e nell'adottare in anticipo delle misure per l'evacuazione di emergenza. In ogni caso, il solo fatto di informare il pubblico dei rischi inerenti era una delle misure pratiche essenziali ad assicurare una protezione effettiva di cittadini coinvolti.

153. I ricorrenti, di conseguenza, sostengono di non aver ricevuto alcun allarme sino a che la frana è giunta in città. Dalle affermazioni del Governo si deduce, inoltre, che l'allarme è stato dato durante la prima ondata della frana il 18 luglio 2000, ma non prima. Secondo le affermazioni del Governo, l'ordine di evacuazione permaneva anche per il giorno successivo, il 19 luglio 2000, quando è avvenuta la distruzione più grave. Tale affermazione è contestata dai ricorrenti, che sostengono che non vi era alcun segnale dell'ordine di evacuazione quando essi sono ritornati ai loro appartamenti. I ricorrenti hanno presentato delle dichiarazioni di alcuni testimoni che confermano che le persone che sono ritornate alle loro case il 19 luglio 2000 non hanno visto alcun segnale di allarme che impedisse loro il ritorno a casa. Dal momento che il Governo non ha chiarito in che modo l'ordine, se è stato dato, sia stato pubblicizzato o implementato in altro modo, la Corte non può che ritenere che la popolazione non sia stata sufficientemente informata di tale ordine, conformemente a quanto sostenuto dai ricorrenti.

154. La Corte nota, inoltre, che al fine di informare gli abitanti dei dintorni della zona a rischio frana, le autorità avrebbero dovuto predisporre

delle postazioni di osservazione temporanea nelle montagne. Tuttavia, le reiterate richieste dell'agenzia di sorveglianza, che suggeriva che tali postazioni erano necessarie per assicurare la sicurezza degli abitanti, sono state semplicemente ignorate. All'inizio della stagione delle frane le autorità si sono quindi ritrovate a corto di mezzi che potessero fornire una stima delle tempistiche, della forza o della durata probabile della frana. Di conseguenza, esse sono state incapaci di fornire un allarme tempestivo agli abitanti o di applicare efficacemente l'ordine di evacuazione.

155. Dal momento che il Governo non ha presentato alcuna spiegazione circa la mancata realizzazione di postazioni temporanee di osservazione, la Corte giunge alla conclusione che l'omissione da parte delle autorità di assicurare il funzionamento del sistema di allerta tempestiva non era giustificata in base alle circostanze.

156. Infine, in ordine al margine di apprezzamento delle autorità nelle circostanze in cui lo Stato ha l'obbligo di adottare delle misure positive, la Corte deve andare al di là delle misure specifiche suggerite dai ricorrenti e deve considerare se il Governo abbia scelto altre soluzioni al fine di garantire la sicurezza della popolazione. Per fare ciò, la Corte ha richiesto al Governo di fornire delle informazioni sul quadro normativo, sulle politiche di pianificazione del territorio, nonché sulle specifiche misure di sicurezza adottate in quel momento a Tyrnauz al fine di prevenire i rischi naturali. Le informazioni presentate dal Governo riguardavano esclusivamente la creazione di una diga per bloccare il fango e di un collettore per contenere il fango, costruzioni che, come la Corte ha già stabilito precedentemente, non sono state sottoposte ad un'adeguata manutenzione. In conseguenza di ciò, nell'esercizio del loro potere discrezionale quanto alla scelta delle misure richieste per adempiere al loro obbligo positivo, le autorità hanno finito per non adottare alcuna misura sino al giorno della catastrofe.

157. E' importante notare che, come il Governo ha sottolineato nelle sue osservazioni, nel bilancio per il 2001 erano stati previsti degli stanziamenti per la ricostruzione dell'infrastruttura di difesa. Ciò avvalorava ulteriormente le affermazioni dei ricorrenti secondo cui la realizzazione delle misure di sicurezza avrebbe potuto, e avrebbe dovuto, essere portata a termine prima; invece, solo le catastrofiche conseguenze della frana del 2000 hanno spinto le autorità ad adottare tali misure.

158. Alla luce di questi accertamenti la Corte giunge alla conclusione che non vi sia alcuna giustificazione per l'omessa realizzazione da parte delle autorità di una pianificazione del territorio e di politiche per la gestione delle emergenze, nella zona a rischio di Tyrnauz, in relazione alla prevedibile messa a rischio della vita degli abitanti, inclusi i ricorrenti. Inoltre, la Corte ritiene che vi fosse un nesso di causa tra i gravi errori dell'amministrazione che hanno impedito l'applicazione delle misure e la morte di Vladimir Budayev e le lesioni subite dalla prima e dalla seconda ricorrente e dai loro familiari.

159. Le autorità non hanno, quindi, adempiuto l'obbligo positivo di predisporre un quadro legislativo e amministrativo volto a contrastare efficacemente le circostanze che minacciavano il diritto alla vita così come previsto dall'articolo 2 della Convenzione.

160. Di conseguenza, vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo sostanziale.

(b) Sulla risposta giudiziaria richiesta in caso di pretesa violazione del diritto alla vita: profili procedurali dell'articolo 2

161. La frana del 19-25 luglio 2000 ha ucciso otto persone, incluso il marito della prima ricorrente, Vladimir Budayev, e ha messo a rischio la vita di un certo numero di abitanti di Tyrnauz.

162. Una settimana dopo l'incidente l'ufficio del procuratore ha deciso di archiviare le indagini penali sulle circostanze della morte di Vladimir Budayev. Tuttavia, nel condurre l'indagine l'ufficio del procuratore si è limitato a stabilire la causa immediata della morte dello stesso, ovvero il crollo del palazzo, e non si è addentrato nelle questioni relative al rispetto delle misure di sicurezza e dell'eventuale responsabilità delle autorità. Inoltre, non sembra che tali questioni siano state oggetto di indagini, né penali, né amministrative o tecniche. In particolare, non è stata adottata alcuna azione volta a verificare le numerose affermazioni, rese dai *media* o contenute nei ricorsi delle vittime, relative all'inadeguata manutenzione dell'infrastruttura per la protezione contro il fango o alla mancata realizzazione del sistema di allarme da parte delle autorità.

163. Ove la questione della responsabilità dello Stato è stata sollevata in alcune azioni civili individuali, la Corte nota che, per ottenere ragione, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in quale misura il danno attribuibile allo Stato avesse oltrepassato ciò che era inevitabile nelle circostanze di un disastro naturale. Infatti, le richieste di danni da parte dei ricorrenti sono state respinte proprio per la mancanza di una siffatta dimostrazione (si vedano i paragrafi 49-50, 60, 67, 76 e 85 *supra*). Tuttavia, alla domanda non era possibile dare una risposta se non attraverso una complessa perizia relativa all'accertamento di aspetti tecnici e amministrativi, nonché attraverso l'ottenimento di informazioni di fatto di cui solo le autorità erano a conoscenza. Agli attori era, dunque, richiesto di sostenere un onere della prova relativamente a fatti che non erano nella disponibilità di individui privati. Di conseguenza, senza il supporto di un'indagine penale indipendente o della determinazione di un perito, le vittime inevitabilmente non avrebbero avuto mezzi per provare la responsabilità dello Stato.

164. Inoltre, le corti nazionali chiamate a decidere sulle azioni dei ricorrenti non hanno pienamente utilizzato i poteri di cui disponevano, al fine di determinare le circostanze dell'incidente. In particolare, i giudici, nonostante le richieste dei ricorrenti, non hanno ascoltato alcun testimone, né funzionari statali, né cittadini ordinari, non hanno disposto alcuna perizia

che permettesse loro di provare o confutare la responsabilità dello Stato. La riluttanza delle corti ad utilizzare i loro poteri al fine dell'accertamento dei fatti non appare giustificata alla luce delle prove già prodotte dai ricorrenti, inclusi i rapporti ufficiali che suggerivano che le loro preoccupazioni erano condivise anche da alcuni funzionari. Di conseguenza, tali procedure non sono state in grado di fornire una risposta giudiziale adeguata alle morti causate dalla frana di Tyrnauz.

165. Avendo ritenuto che la questione della responsabilità dello Stato per l'incidente di Tyrnauz non è mai stata oggetto di indagine o di esame da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa, la Corte giunge alla conclusione che vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo procedurale.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

166. I ricorrenti lamentano il fatto che l'omissione da parte delle autorità di provvedere alla manutenzione dell'infrastruttura per la protezione contro il fango, di monitorare l'area a rischio, di fornire un segnale di allarme o di adottare altre misure ragionevoli per limitare i rischi e gli effetti del disastro naturale costituisce anche una violazione del loro diritto alla tutela della proprietà. Essi lamentano, in particolare, di non aver ricevuto un risarcimento adeguato alle perdite subite. I ricorrenti si basano sull'articolo 1 del Protocollo 1 alla Convenzione, il quale dispone:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

A. Gli argomenti delle parti

1. Il Governo

167. Sulla questione del rispetto dell'obbligo positivo dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, il Governo non ha presentato alcuna osservazione ulteriore rispetto a quelle relative all'articolo 2.

168. Sulla questione del risarcimento, il Governo afferma che tutti i ricorrenti hanno ricevuto dei benefici da parte dell'autorità responsabile

della gestione della catastrofe in forma di nuove abitazioni o di somme di denaro destinate a risarcire i danni. Il Governo ritiene che tali benefici siano sufficienti a coprire i danni sofferti dai ricorrenti.

2. *I ricorrenti*

169. Riferendosi alle omissioni nell'assicurare il funzionamento delle infrastrutture di difesa contro il fango e di allerta, i ricorrenti hanno affermato che la mancata adozione da parte delle autorità della benché minima misura volta a limitare i rischi e gli effetti della frana hanno contribuito alla distruzione dei loro appartamenti e dei loro beni.

170. Essi contestano le argomentazioni del Governo sull'adeguatezza del risarcimento che è stato loro versato. In particolare, essi sottolineano il fatto che tali benefici sono stati offerti loro in quanto vittime di una catastrofe sulla base di considerazioni di carattere umanitario, senza tener conto dei beni che essi hanno perduto. Il risarcimento dell'ammontare totale del danno è stato loro rifiutato da parte delle corti interne, dal momento che questi ultimi hanno concluso che la responsabilità per i danni non era attribuibile alle autorità.

B. La valutazione della Corte

171. La Corte rileva, in primo luogo, che i ricorrenti erano i proprietari legittimi e gli abitanti degli appartamenti distrutti dalla frana e di tutti i beni distrutti rientranti nelle loro abitazioni. Infatti, l'esistenza di "beni" secondo il significato attribuito al termine dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione o la lista degli oggetti che sono stati distrutti, non sono in discussione tra le parti. La Corte dovrà quindi procedere ad esaminare quale fosse l'estensione dell'obbligo delle autorità di adottare delle misure positive per la protezione di tali beni e se le autorità nel caso di specie hanno adempiuto a tale obbligo.

172. La Corte ripete che la pretesa omissione da parte dello Stato di adottare azioni positive al fine di proteggere la proprietà privata dovrebbe essere esaminata alla luce della regola generale della prima frase del primo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, il quale prevede il diritto al pacifico godimento dei beni (si veda *Beyeler c. Italia* [GC], n. 33202/96, § 98, ECHR 2000-I, e *Öneryıldız*, citato *supra*, § 133). La Corte ripete altresì che l'esercizio reale e effettivo del diritto tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione non dipende meramente dal dovere dello Stato di non interferire con tale diritto, ma potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure di protezione, in particolare ove vi sia un legame diretto tra le misure che un ricorrente può legittimamente attendersi dalle autorità e l'effettivo godimento dei suoi beni (si veda *Bielectric S.r.l. c. Italia* (dec.), n. 36811/97, 4 maggio 2000, e *Öneryıldız*, citata *supra*, § 134).

173. Nel quadro degli obblighi positivi dello Stato nella sfera delle attività pericolose, la Corte ha ritenuto che il legame causale esistente tra la grave negligenza attribuibile allo Stato e le perdite umane dovessero essere applicate anche alla sommersione della casa del ricorrente con il fango (si veda *Öneryıldız*, citata *supra*, § 135). La Corte ha considerato che in una situazione in cui vi sono stati dei morti e delle perdite di proprietà come conseguenza di eventi verificatisi sotto la responsabilità delle autorità pubbliche, la portata delle misure richieste per la tutela delle abitazioni è inscindibile dalla portata delle misure da adottare al fine di proteggere la vita degli abitanti. La gestione dei rifiuti, problema relativo allo sviluppo industriale e alla pianificazione urbana, è regolata e controllata dallo Stato, e ciò conduce ad includere gli incidenti che si verificano in questo campo nella responsabilità di quest'ultimo. Di conseguenza, la Corte giunge alla conclusione che le autorità dovevano fare tutto ciò che era in loro potere al fine di proteggere gli interessi patrimoniali privati (*ibid.*).

174. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ritiene che i disastri naturali, che vanno al di là del controllo umano, non richiedono un'implicazione dello Stato nella stessa misura. Quindi, gli obblighi positivi, come la protezione della proprietà dai rischi ambientali, non si estendono necessariamente tanto quanto in materia di attività pericolose realizzate dall'uomo.

175. Per tali ragioni, la Corte ritiene che nel caso di specie debba essere operata una distinzione tra gli obblighi positivi ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione e gli obblighi positivi relativi all'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Mentre l'importanza fondamentale del diritto alla vita impone che l'estensione degli obblighi positivi, ai sensi dell'articolo 2, giunga sino ad includere il dovere di fare tutto ciò che è nel potere delle autorità nel campo della gestione delle catastrofi per la tutela di tale diritto, l'obbligo di proteggere il diritto al pacifico godimento dei beni, che non è un diritto assoluto, non può oltrepassare ciò che nelle circostanze di specie si può considerare ragionevole. Le autorità godono, quindi, di un più ampio margine di apprezzamento nel decidere quali misure adottare al fine di proteggere i beni degli individui dai rischi ambientali, rispetto al margine di apprezzamento di cui godono in relazione alle decisioni necessarie per proteggere delle vite umane.

176. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le misure invocate dai ricorrenti, ovvero, la manutenzione dell'infrastruttura per la protezione dal fango e la predisposizione di un sistema di allerta tempestiva, erano vitali per la protezione delle vite e del benessere dei civili. Tuttavia, non si può dire che il legame causale tra l'omissione dello Stato di adottare tali misure e l'estensione dei danni materiali è altrettanto chiaramente accertata.

177. La Corte nota, e ciò non è contestato dalle parti, che la frana del 2000 è stata di una violenza eccezionale e che rimane incerto fino a che punto la manutenzione dell'infrastruttura di difesa avrebbe potuto mitigare i

suoi effetti distruttivi. Mancano anche prove del fatto che un sistema di allerta funzionante avrebbe potuto prevenire il danno ai palazzi in cui si trovavano gli appartamenti o agli altri beni dei ricorrenti.

178. Per quanto concerne la dedotta mancanza di un'indagine indipendente e di una risposta giudiziaria, la Corte ritiene che tale obbligo procedurale non abbia lo stesso significato per alla distruzione della proprietà che per delle perdite umane. Inoltre, l'estensione del danno materiale attribuibile alla negligenza dello Stato potrebbe non essere suscettibile di accurata valutazione in circostanze di estrema complessità, come nel caso di specie. Infatti, fornire un risarcimento attraverso un'azione civile per danni non sempre costituisce la risposta più appropriata per una catastrofe di tale portata. Dei motivi di urgenza e di efficienza potrebbero condurre le autorità a dare la precedenza ad altre misure generali e individuali, come fornire un'assistenza di emergenza e versare degli indennizzi a tutte le vittime al di là della valutazione delle perdite realmente subite.

179. Nel caso di specie, le corti interne hanno rilevato che i ricorrenti hanno tutti ricevuto un nuovo alloggio gratuito e una somma a titolo di indennizzo e che le autorità hanno portato a termine dei lavori di riparazione delle strutture pubbliche al fine di ripristinare le condizioni di vita dei quartieri residenziali.

180. In ordine alle doglianze dei ricorrenti relative alla circostanza in base a cui le indennità ricevute non coprono completamente le loro perdite patrimoniali, la Corte osserva che la consistenza del risarcimento è in precedenza stata considerata come un elemento essenziale nei casi relativi alla privazione della proprietà, ai sensi della seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte considera che sebbene l'assenza di un risarcimento sarebbe generalmente incompatibile con questa disposizione, essa, comunque, non garantisce un risarcimento integrale in ogni circostanza, dal momento che obiettivi legittimi di "interesse generale" potrebbero richiedere un risarcimento inferiore al pieno valore di mercato (si veda *Papachelas c. Grecia* [GC], n. 31423/96, § 48, ECHR 1999-II).

181. Inoltre, il pagamento del risarcimento totale non può essere considerato come un requisito necessario al rispetto della regola espressa nella prima frase del primo paragrafo. Perché possa considerarsi compatibile con la regola generale un'interferenza nel diritto al pacifico godimento dei beni deve assicurare un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e le necessità di tutela dei diritti fondamentali degli individui (si veda *Beyeler*, citata *supra*, § 107). Le previsioni legislative relative al risarcimento dei danni sono fondamentali al fine di determinare se la misura contestata rispetti il requisito del giusto equilibrio e, in particolare, se non fa pesare un onere sproporzionato sui ricorrenti (si veda

Ex Re di Grecia e altri c. Grecia, [GC], n. 25701/94, § 89, ECHR 2000-XII).

182. La Corte ritiene che l'obbligo positivo che ricade sullo Stato di proteggere la proprietà privata dai disastri naturali non può essere concepito come implicante l'obbligo per lo Stato di risarcire il pieno valore di mercato della proprietà che è andata distrutta. Nel caso di specie, l'integralità del danno non può essere incontrovertibilmente attribuita alla negligenza dello Stato. La negligenza dedotta non ha rappresentato altro che un fattore aggravante che ha inciso sul danno causato dalle forze naturali. In tali circostanze l'ammontare del risarcimento deve essere valutato alla luce delle altre misure adottate dalle autorità, tenendo conto della complessità della situazione, del numero dei proprietari danneggiati e delle questioni economiche, sociali e umanitarie inerenti alle disposizioni per la gestione della catastrofe.

183. La Corte osserva che il ristoro per la catastrofe, che poteva essere pagato alle vittime ai sensi della direttiva del 12 agosto 2000, garantiva ai ricorrenti una casa gratuita e una somma di RUB 13,200 (quindi l'equivalente di circa 530 euro). Le vittime hanno beneficiato di un pari, diretto e automatico accesso a tali benefici, che non implicavano una procedura contenziosa o la necessità di provare le perdite effettivamente subite. Quanto alla prima, alla quarta e al quinto e alla sesta ricorrente la dimensione della casa che hanno ricevuto gratuitamente era equivalente al loro appartamento andato distrutto. La seconda ricorrente ha optato per i buoni per la casa emessi sulla base del numero dei membri della famiglia. La stessa ha formulato la richiesta come famiglia composta da un solo membro e ha ricevuto un buono per una casa di 33 m², a differenza dell'appartamento di 54 m² che avrebbe potuto ottenere se avesse presentato domanda per una famiglia di 3 persone. Non ha fornito spiegazioni su questa scelta. La terza ricorrente, inizialmente ha ricevuto un risarcimento pecuniario che teneva conto della dimensione dell'appartamento andato distrutto. Tuttavia, in seguito la stessa ha convertito tale risarcimento con un buono per la casa, con il quale ha acquistato una casa nella regione di Mosca che poco dopo ha rivenduto. Dal momento che la seconda ricorrente non ha fornito i dettagli di questa compravendita, la Corte non può valutare le relative perdite o benefici.

184. Sulla base di ciò la Corte giunge alla conclusione che il risarcimento per la perdita della casa assicurato ai ricorrenti non è stato manifestamente sproporzionato rispetto alla perdita della casa. Data l'importanza di questo provvedimento, l'alto numero delle persone coinvolte e l'estensione della gestione della situazione successiva all'emergenza che le autorità hanno dovuto affrontare in tali circostanze, la copertura di RUB 13,200 a titolo di risarcimento per le pertinenze della casa appare giustificata. Riassumendo, la Corte ritiene che le condizioni sulla

base delle quali le vittime sono state risarcite per la perdita dei beni nella frana non fa gravare un onere sproporzionato sulle spalle dei ricorrenti.

185. Ne consegue che non vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

186. I ricorrenti lamentano il fatto di non avere un rimedio effettivo per le doglianze menzionate, come richiesto dall'articolo 13 della Convenzione, che dispone quanto segue:

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

A. Le tesi delle parti

187. Il Governo ritiene che i ricorrenti disponessero di un rimedio interno adeguato, attraverso il sistema per la gestione delle catastrofi. Ogni ricorrente ha beneficiato della sostituzione gratuita della casa e di una somma di denaro a titolo di indennizzo. Inoltre, i ricorrenti si sono prevalsi dei procedimenti civili attraverso cui hanno chiesto i danni allo Stato.

188. I ricorrenti contestano le affermazioni del Governo, sostenendo che non vi fossero mezzi per accertare la responsabilità dello Stato per i morti e le altre conseguenze negative della frana. Inoltre, senza il beneficio di un'indagine ufficiale sugli eventi le loro richieste in sede civile non avevano alcuna *chance* di successo ed essi erano di conseguenza impossibilitati ad ottenere un risarcimento adeguato per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

B. La valutazione della Corte

1. I principi applicabili nel caso di specie

189. La Corte ripete che l'articolo 13 della Convenzione richiede che gli ordinamenti interni rendano disponibile un rimedio effettivo che attribuisca alle autorità nazionali il potere di far valere la sostanza di un ricorso “fondato” ai sensi della Convenzione (si veda *Z e altri c. Regno Unito* [GC], n. 29392/95, § 108, ECHR 2001-V). Oggetto dell'articolo è quello di fornire un mezzo attraverso cui gli individui possono ottenere un rimedio adeguato a livello nazionale per le violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione, prima di dover mettere in moto il sistema internazionale di ricorso dinanzi

alla Corte (si veda *Kudła c. Polonia* [GC], n. 31210/96, § 152, ECHR 2000-XI).

190. Tuttavia, la protezione garantita dall'articolo 13 non si spinge fino al punto di imporre una particolare forma di rimedio, gli Stati contraenti dispongono di un certo margine di apprezzamento nel conformarsi agli obblighi previsti da questa disposizione (si veda, per esempio, *Kaya c. Turchia*, sentenza del 19 febbraio 1998, *Reports* 1998-I, pp. 329-30, § 106).

191. La natura del diritto in parola ha delle ripercussioni sulla tipologia di rimedio che lo Stato deve assicurare ai sensi dell'articolo 13. Ove si lamenti la violazione dei diritti iscritti nell'articolo 2, il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali dovrebbe in linea di principio essere possibile come parte delle tipologie di rimedi disponibili (si veda *Paul e Audrey Edwards*, citata *supra*, § 97; *Z e altri c. Regno Unito*, citata *supra*, § 109; e *T.P. e K.M. c. Regno Unito* [GC], n. 28945/95, § 107, ECHR 2001-V). D'altra parte, né l'articolo 13 né qualsiasi altra disposizione della Convenzione garantisce a un ricorrente il diritto che un terzo sia sottoposto a processo penale o sia condannato o il diritto alla "vendetta privata" (si veda *Perez*, citato *supra*, § 70). Ciò che è importante è l'impatto che l'omissione dello Stato di conformarsi ai suoi obblighi procedurali ai sensi dell'articolo 2 ha avuto sull'accesso della famiglia della persona deceduta ad altri rimedi disponibili ed effettivi per accertare la responsabilità dei funzionari o degli organi dello Stato per le azioni o le omissioni che hanno causato la violazione dei loro diritti tutelati dall'articolo 2 e, se necessario, per ottenere il risarcimento dei danni (si veda *Öneryıldız*, citata *supra*, § 148).

192. In ordine agli incidenti fatali che derivano da attività pericolose rientranti nella responsabilità dello Stato, l'articolo 2 richiede che le autorità portino a termine un'indagine d'ufficio sulle cause dei decessi, che soddisfi alcuni requisiti minimi. Senza una tale indagine, l'individuo interessato non è nella posizione di utilizzare alcun rimedio a lui disponibile per ottenere soddisfazione, dato che la conoscenza necessaria per chiarire fatti come quelli del caso di specie è spesso solo nelle mani dei funzionari statali o delle autorità. Di conseguenza, il compito della Corte ai sensi dell'articolo 13 è quello di determinare se l'esercizio da parte del ricorrente di un rimedio effettivo è stato impedito, in considerazione del mezzo attraverso il quale le autorità adempiono al loro obbligo procedurale ai sensi dell'articolo 2 (si veda *Öneryıldız*, citata *supra*, §§ 90, 93-94 e 149).

193. Tali principi devono allo stesso modo applicarsi nel contesto dell'omissione da parte dello Stato di esercitare le loro responsabilità nel quadro della gestione dei disastri.

2. Applicazione di questi principi al caso di specie

(a) Sulla doglianza relativa all'articolo 2 della Convenzione

194. La Corte ha già rilevato che le circostanze in cui sono state perse delle vite nella frana del 2000 o la questione della responsabilità delle autorità non sono state oggetto di un'indagine, né penale, né amministrativa, né tecnica (si veda il paragrafo 163 *supra*). È stato anche stabilito che l'omessa conduzione di tale indagine ha minato le prospettive di successo dei ricorrenti nei procedimenti civili (si vedano i paragrafi 164-65 *supra*).

195. La Corte osserva che le suddette omissioni hanno concretato una violazione dell'articolo 2, data la mancanza di una risposta giudiziaria adeguata secondo quanto richiesto nel caso di dedotta violazione del diritto alla vita. Nell'espone la propria valutazione nel contesto dei profili procedurali del diritto alla vita, la Corte ha rilevato non solo la mancanza di indagini penali a seguito delle morti incidentali, ma anche la mancanza di ogni altro mezzo disponibile per i ricorrenti attraverso cui essi avrebbero potuto ottenere riparazione per l'omissione da parte delle autorità di adempiere ai loro obblighi positivi. Di conseguenza, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare questa doglianza anche sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 2.

(b) Sulla doglianza relativa all'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione

196. La Corte si riporta alle valutazioni sopra svolte relative alla sussistenza di una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. La Corte ritiene, tuttavia, che la domanda dei ricorrenti relativa al risarcimento del danno potesse nondimeno considerarsi "sostenibile" ai sensi dell'articolo 13 (si veda *Boyle e Rice c. Regno Unito*, sentenza 27 aprile 1988, Serie A n. 131, § 52). Quindi, essi avrebbero dovuto avere dei rimedi effettivi e pratici finalizzati a rendere una decisione in merito alle loro richieste e, se del caso, volti ad ottenere la riparazione delle perdite subite.

197. La Corte nota che i ricorrenti avevano la possibilità di intentare un'azione per danni che sarebbe stata esaminata dai tribunali competenti. La ragione per cui non è stato riconosciuto alcun diritto al risarcimento in tali giudizi è stata che i ricorrenti avevano già ricevuto un alloggio sostitutivo e un indennizzo pecuniario e che la responsabilità dello Stato non è stata accertata in ordine alla differenza tra il risarcimento accordato e le perdite reali. Inoltre, la Corte ha già affermato che non sarebbe stato appropriato imporre allo Stato l'obbligo assoluto di valutare i danni materiali e di assumersene la responsabilità nelle circostanze in cui ha adottato delle misure rientranti in un piano generale di gestione dell'emergenza (si veda il paragrafo 179 *supra*). Considerando il fatto che le corti interne hanno preso in considerazione questi fattori, il loro rifiuto di accordare ai ricorrenti il risarcimento dei danni non coperti dagli indennizzi per le vittime di

catastrofi che hanno ricevuto non può essere considerato irragionevole o arbitrario. La Corte non vede altre ragioni per concludere che i procedimenti civili non costituiscono un rimedio effettivo per le doglianze dei ricorrenti relative all'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

198. Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

IV. DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

199. I ricorrenti da ultimo lamentano che le circostanze del caso hanno violato il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare e allo loro casa ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, così come il loro diritto ad un rimedio effettivo rispetto a tale doglianza. L'articolo 8 dispone:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

200. Le tesi delle parti su questo punto sono essenzialmente le stesse che quelle relative agli articoli 2 e 13 della Convenzione.

201. La Corte nota che la doglianza relative all'articolo 8 della Convenzione riguarda gli stessi fatti esaminati sotto il profilo dell'articolo 2, dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 13 in combinato disposto con questi articoli. Richiamando le sue valutazioni relative a tali disposizioni, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare questa doglianza separatamente.

VI. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

202. L'articolo 41 della Convenzione dispone:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale

violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa".

A. Sul danno

203. I ricorrenti hanno presentato le seguenti richieste relative al danno patrimoniale e non patrimoniale:

(a) la prima ricorrente ha chiesto 262,000 euro (EUR) a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, che, secondo quanto precisato dalla stessa, comprenderebbe 8,000,000 rubli (RUB) per il danno morale e RUB 1,200,000 per le perdite materiali;

(b) la seconda ricorrente ha chiesto EUR 137,000 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, che secondo quanto precisato dalla stessa, comprenderebbe RUB 3,000,000 per il danno morale e RUB 1,800,000 per le perdite materiali;

(c) la terza ricorrente ha chiesto EUR 1,099,861 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, che secondo quanto precisato dalla stessa, comprenderebbe RUB 730,662 per il danno patrimoniale e RUB 38,495,140 per il danno non patrimoniale;

(d) la quarta ricorrente ha chiesto 100,000 dollari americani (USD) a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;

(e) il quinto e la sesta ricorrente hanno chiesto complessivamente USD 20,000 e RUB 500,000 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

204. Il Governo ha contestato queste richieste come eccessive e prive di prova.

205. La Corte osserva di aver accertato la sussistenza di violazioni dei profili sostanziali e procedurali dell'articolo 2 della Convenzione. La Corte accetta che i ricorrenti abbiano subito un danno non patrimoniale e riconosce loro le seguenti somme:

(a) EUR 30,000 alla prima ricorrente;

(b) EUR 15,000 alla seconda ricorrente;

(c) EUR 10,000 ciascuno alla terza, alla quarta, al quinto e alla sesta ricorrente,

oltre ogni tassa gravante su queste somme.

B. Costi e spese

206. I ricorrenti non hanno presentato domanda di risarcimento dei costi e delle spese, quindi nulla è liquidato a questo titolo.

C. Interessi moratori

207. La Corte ritiene appropriato calcolare il tasso dell'interesse di mora basandosi sul tasso marginale di prestito della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti di percentuale

PER TALI RAGIONI, LA CORTE ALL'UNANIMITA'

1. *Rigetta* le obiezioni preliminari del Governo;

2. *Ritiene* che l'articolo 2 della Convenzione è stato violato sotto il profilo sostanziale in ordine all'omissione da parte dello Stato di adempiere all'obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita;

3. *Ritiene* che l'articolo 2 della Convenzione è stato violato sotto il profilo procedurale, in ordine alla mancanza di una risposta giudiziale adeguata conforme a quanto è richiesto nel caso di dedotta violazione del diritto alla vita;

4. *Ritiene* che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione non è stato violato;

5. *Ritiene* che non vi siano altre questioni che possano essere sollevate in relazione all'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 2 della Convenzione;

6. *Ritiene* che l'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione non è stato violato;

7. *Ritiene* che non vi siano altre questioni che possono essere sollevate in relazione all'articolo 8 della Convenzione e in relazione all'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione;

8. *Ritiene*

(a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la presente sentenza diverrà definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertirsi in rubli russi al tasso applicabile alla data di pagamento, in relazione al danno non patrimoniale, oltre ogni tassa applicabile a queste somme:

(i) EUR 30,000 (trentamila euro) alla prima ricorrente;

(ii) EUR 15,000 (quindicimila euro) alla seconda ricorrente;

(iii) EUR 10,000 (diecimila euro) ciascuno alla terza, alla quarta, al quinto e alla sesta ricorrente;

(b) che al termine dei tre mesi di cui sopra sino al pagamento si aggiungeranno gli interessi sulle somme sopra indicate al tasso pari a quello marginale di prestito della Banca Centrale Europea durante il periodo rimanente maggiorati di tre punti di percentuale.

7. *Rigetta* ogni ulteriore richiesta relativa all'equa soddisfazione.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 20 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 77 § 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Søren
Registrar President

Nielsen Christos

Rozakis
Presidente